

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 948

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

08/12/2024 - 07:57

Indice

1. DDL S. 948 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 948	4
1.3. Trattazione in Commissione	21
1.3.1. Sedute	22
1.3.2. Resoconti sommari	23
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	24
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 93 (pom.) del 21/02/2024	25
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 95 (pom.) del 27/02/2024	27
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 101 (pom.) del 13/03/2024	62
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 110 (pom.) del 23/04/2024	73
1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114 (pom.) del 15/05/2024	76
1.3.2.1.6. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 65 (ant.) del 09/07/2024	81
1.3.2.1.7. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 123 (pom.) del 09/07/2024	82
1.3.2.1.8. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 71 (pom.) del 10/09/2024	98
1.3.2.1.9. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/09/2024	99
1.4. Trattazione in consultiva	116
1.4.1. Sedute	117
1.4.2. Resoconti sommari	118
1.4.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	119
1.4.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 140 (ant.) del 05/03/2024	120
1.4.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 191 (pom.) del 24/09/2024	127
1.4.2.1.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 193 (ant.) del 26/09/2024	133
1.4.2.1.4. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 214 (ant.) del 27/11/2024	135

1. DDL S. 948 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 948

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 948

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROSA**, **GELMETTI**, **SIGISMONDI**, **IANNONE**, **COSENZA**, **TUBETTI**, **PELLEGRINO**, **PETRENGA**, **DE PRIAMO**, **FALLUCCHI**, **TERZI DI SANT'AGATA** e **NOCCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2023

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

Onorevoli Senatori. - L'8 febbraio 2022 il Parlamento ha introdotto tra i principi fondamentali della Repubblica, all'articolo 9 della Costituzione, « la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni ».

Viene, dunque, riconosciuto lo straordinario valore della tutela della biodiversità, della salvaguardia della presenza e della diffusione delle specie animali e vegetali come eredità indispensabile da lasciare alle future generazioni.

Tuttavia, dal V Rapporto sul capitale naturale, redatto dal Comitato per il capitale naturale (CCN) presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, si desume l'urgenza e la necessità di adeguare la normativa sulle aree protette introdotta dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030, dalla normativa europea sul ripristino della natura, di prossima approvazione, e dal Patto verde europeo (*Green New Deal*).

La Strategia europea sulla biodiversità evidenzia che l'attuale rete di aree protette non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità, e chiede, entro il 2030, la creazione di aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea.

Nel V Rapporto sul capitale umano si legge che « In Italia il sistema delle aree di tutela ambientale è formato dall'integrazione e sovrapposizione delle Aree protette nazionali e regionali e della rete Natura 2000, rete ecologica diffusa sul territorio dell'Unione europea. Nel complesso, il sistema delle Aree protette nazionali e regionali (dato EUAP, 2010), insieme alla rete Natura 2000 copre attualmente un'estensione di quasi 10.500.000 ettari, interessando più del 20 per cento della superficie terrestre nazionale e l'11 per cento della superficie marina di giurisdizione italiana (acque territoriali + ZPE). A queste aree occorre aggiungere le cosiddette *Other Effective area-based Conservation Measures* (OECM): aree diverse dalle aree protette che, pur essendo istituite con un obiettivo differente, forniscono un efficace contributo alla conservazione della biodiversità. Come evidenziato dalla Strategia europea sulla biodiversità, l'attuale rete di aree protette non è sufficientemente estesa da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità. (...) Un ulteriore contributo alla lotta ai cambiamenti climatici dovrà essere fornito sottoponendo a protezione rigorosa gli ecosistemi ricchi di carbonio come foreste primarie e vetuste, torbiere, pascoli, zone umide e praterie marine. Applicando le più opportune misure di gestione, garantendo un attento monitoraggio che permetta di verificarne l'efficacia, in un'ottica di gestione adattativa, sarà necessario attuare una vera *governance* per la biodiversità. È necessario altresì sviluppare e applicare nuove e innovative forme di finanziamento della biodiversità ».

La legge quadro sulle aree protette (la citata legge n. 394 del 1991) è stata una delle normative più

all'avanguardia degli anni Novanta in Europa, e ha consentito all'Italia di costruire una solida base per la tutela della biodiversità e per la conservazione della natura. Ad oggi sconta, però, una certa vetustà. Grazie alla legge n. 394 del 1991 l'Italia è uno dei Paesi più ricchi di biodiversità, con 6.700 specie di flora vascolare e oltre 58.000 di specie faunistiche, ma a fronte di tale dato molti sono i fattori di pressione antropica che mettono a rischio il capitale naturale, quali i cambiamenti climatici, l'inquinamento, i rifiuti, il consumo di suolo e l'abusivismo edilizio, gli incendi boschivi e la perdita di biodiversità marina, l'invasione delle specie aliene, lo spreco di acqua, la perdita di suolo con distruzione del paesaggio. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) stima che nel 2020 il suolo consumato nelle zone presenti nell'elenco delle aree naturali protette sia stato pari a 59.335 ettari totali.

Il presente disegno di legge recepisce alcune delle osservazioni emerse dal V Rapporto sul capitale naturale, aggiornando la normativa e mirando, tra l'altro, a un maggior coordinamento delle politiche per il capitale umano, all'omogeneità delle tutele (aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991, rete Natura 2000, zone umide di importanza internazionale), e a uno snellimento della *governance* degli enti di gestione.

In particolare, sono inserite nel Sistema nazionale delle aree protette i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale, i siti della rete Natura 2000. Tutto ciò in applicazione dell'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale « Il concetto di "aree naturali protette" è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali protette statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione, ed altre aree naturali protette ... » (sentenza n. 44409 del 7 ottobre 2003 della Corte di cassazione, terza sezione penale).

Viene individuata una nuova categoria di parco: il parco, sia regionale che nazionale, con estensione a mare. In questo caso, per le aree marine protette contigue ai parchi nazionali e regionali terrestri è prevista un'istruttoria tecnica svolta dall'ISPRA; a esse si applicano le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare.

L'ISPRA diventa l'ente di supporto tecnico-scientifico, anche per il monitoraggio e il controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, di biodiversità e di protezione dell'ambiente marino e costiero.

Si ricorda che a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato per le aree naturali protette è stato soppresso e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre si prevede che la gestione dei siti di importanza europea e delle previste zone speciali di conservazione, ricadenti, in tutto o in parte, all'interno di un parco o di una riserva nazionale o regionale, o in un'area marina protetta, sia di competenza del corrispondente ente gestore, in considerazione del fatto che il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete « Natura 2000 », istituita ai sensi della cosiddetta direttiva « Habitat » (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, che ha previsto l'individuazione di siti di importanza comunitaria - SIC e la loro successiva designazione in zone speciali di conservazione - ZSC), e di cui fanno parte anche le zone di protezione speciale (ZPS), classificate dagli Stati membri a norma della cosiddetta « direttiva uccelli » (direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009), al fine di ottimizzazione le risorse ma soprattutto per una gestione coordinata delle aree protette. Il presente disegno di legge reintroduce il Piano nazionale triennale di sistema, che costituisce lo strumento per una pianificazione completa e complessiva delle aree protette, consentendo il coordinamento e l'armonizzazione, sia nei principi che negli obiettivi, con gli altri piani e strategie nazionali e internazionali. Allo stesso modo è istituito il Piano triennale per le aree marine protette. Il disegno di legge equipara, altresì, la tutela in caso di danni alle attività agricole nelle aree protette, provocati dalla fauna selvatica, a quella prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le aree

agricole che si trovano all'esterno, prevedendo il risarcimento del danno in luogo del mero indennizzo. Il presente disegno di legge mira, inoltre, a uno snellimento della *governance* dei parchi, anche al fine di contenere i costi, attraverso la soppressione del Consiglio direttivo, le cui funzioni sono trasferite alla Comunità del Parco, in applicazione del principio per il quale le comunità locali devono partecipare alla gestione delle aree protette ricadenti nei loro territori. Inoltre il Collegio dei revisori è sostituito con la figura di un Revisore unico dei conti.

Per quanto riguarda il Consiglio direttivo degli Enti parco, attualmente esso è composto per la metà dagli stessi membri della Comunità del Parco e da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che è l'istituzione deputata al controllo. Esso si risolve, in altre parole, in una duplicazione della Comunità del Parco. In un'ottica di semplificazione e per una più completa applicazione del principio di diretta gestione dei territori facenti parte del parco si prevede quindi la soppressione dell'organo, e il trasferimento delle sue funzioni alla Comunità del parco.

Il presente disegno di legge non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, ma anzi comporta un consistente risparmio di spesa che potrà essere utilizzato per l'attuazione dei piani e dei programmi previsti dal Piano triennale di sistema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: « naturale del paese » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni ».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 2 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Classificazione delle aree naturali protette*) - 1. Ai fini della presente legge, per "aree naturali protette" si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Le aree nazionali protette, nel loro insieme, costituiscono il Sistema nazionale delle aree naturali protette.

2. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e dalle loro eventuali estensioni a mare, che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

3. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali e dalle loro eventuali estensioni a mare, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una regione, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

4. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, o che presentano uno o più ecosistemi importanti per la tutela della biodiversità o la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi rappresentati.

5. Le aree marine protette nazionali o regionali sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed

economica che rivestono. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del Protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2030, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, n. 252.

6. Le zone umide di importanza internazionale sono costituite dalle paludi e dagli acquitrini, dalle torbiere, dai bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, ai sensi della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Sono, inoltre, comprese nelle zone umide internazionali le zone rivierasche, fluviali o marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiore ai sei metri, durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come *habitat* degli uccelli acquatici, ecologicamente dipendenti dalle zone umide.

7. Le aree del territorio nazionale inserite nella rete Natura 2000 concorrono alla conservazione della biodiversità e al sistema delle aree naturali protette. A esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007.

8. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato d'intesa con la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata all'area protetta transfrontaliera medesima, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati e di soggetti istituzionali, tra i quali il Sistema statistico nazionale e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

9. Le aree marine protette contigue ai parchi nazionali e regionali terrestri sono ricomprese integralmente negli parchi medesimi, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo le modalità di cui al comma 18. In tale caso, i parchi sono classificati come parchi nazionali o regionali con estensione a mare. Nei parchi con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine e le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Le aree protette inserite nella rete Natura 2000 ricadenti, integralmente o parzialmente, all'interno di un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area marina protetta, sono ricomprese nei parchi, nelle riserve o nelle aree marine protette nel cui territorio esse ricadono, sono amministrate dall'ente gestore di questi ultimi e sono sottoposte alle misure di salvaguardia e di conservazione e ai piani di gestione previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

11. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province medesime secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

12. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali, delle aree marine protette e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.

13. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

14. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

15. I limiti geografici delle aree marine protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Associazione internazionale di segnalamento marittimo - Associazione internazionale delle autorità per i fari (AISM-IALA).

16. L'istituzione di un parco assorbe le altre tipologie di aree naturali protette nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco medesimo e iscritte all'Elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP), ad eccezione di quelle di cui al comma 7.

17. Qualora in adiacenza o in prossimità di un parco naturale regionale, o da esso interclusa, si trovi una riserva naturale statale, la regione, d'intesa con l'Ente parco interessato, promuove presso gli organi statali competenti le iniziative idonee affinché la gestione della riserva medesima sia affidata direttamente o congiuntamente all'Ente parco, con particolare riguardo alle misure di tutela necessarie per assicurare uniformità di gestione ad ambiti naturali omogenei e interconnessi, garantendo la tutela e la valorizzazione dei siti nonché le migliori economie di gestione ai soggetti interessati.

18. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, di biodiversità e di protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati specificamente i compiti attribuiti all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 3 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *(Consulta tecnica per le aree naturali protette)* - 1. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta tecnica", costituita da nove esperti qualificati per le attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per la durata di cinque anni, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dal Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a euro 300.000 a partire dall'anno 2024.

2. La Consulta tecnica esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta degli Enti parco, dei gestori delle aree naturali protette o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

Art. 4.

(Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - *(Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette)* - 1. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato "Piano di sistema", sulla base delle disponibilità finanziarie:

a) individua le aree facenti parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette;

b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con la Strategia nazionale per la biodiversità 2030, con le politiche europee di ripristino della natura, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della Strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, della Strategia nazionale per l'economia circolare e delle Strategie forestali nazionale ed europea;

c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b), provenienti anche dall'Unione europea e da altre istituzioni nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Piano di sistema, per quanto di rispettiva competenza.

2. Proposte relative al Piano di sistema possono essere presentate da ciascun componente della Consulta tecnica, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalle regioni e dagli enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è approvato il Piano di sistema, sentite la Consulta tecnica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono presentare proposte e osservazioni. Il Piano è aggiornato annualmente.

4. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri stabiliti da accordi e da intese con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Nell'ambito dei progetti presentati nell'ambito del fondo per l'innovazione dell'Unione europea, istituito dall'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2024, 2025 e 2026, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2024-2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Gli enti gestori delle aree naturali protette, per quanto di competenza, provvedono ad attuare il Piano di sistema ».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica vigila sull'attuazione del programma. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Consulta tecnica, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione, decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di commissari *ad acta* ».

b) al comma 2, le parole: « secondo le modalità indicate dal Comitato » sono soppresse.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 6 della legge

6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di necessità e urgenza il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge e adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree marine protette detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita l'ISPRA. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dalla Consulta tecnica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59. »;

b) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'art. 11 » sono aggiunte le seguenti: « , fatto salvo per le porzioni di territorio delle aree protette rientranti nella rete Natura 2000 non incluse nei parchi e nelle riserve naturali, nazionali e regionali ».

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 7 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - (Misure di incentivazione)-1. Le regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo a esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali volti alla realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti e opere previsti nel piano per il parco di cui all'articolo 12:

a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

i) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;

l) sostegno alla pianificazione territoriale dei comuni;

m) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

n) realizzazione di impianti da fonti di energie rinnovabili a zero impatto ambientale e paesaggistico su edifici pubblici e privati e sulle loro pertinenze;

o) sostegno alle attività agro-pastorali;

p) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

3. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o del parco naturale regionale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco ».

Art. 8.

*(Modifica dell'articolo 9 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - (*Ente parco nazionale*) - 1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Sono organi dell'Ente parco nazionale:

a) il Presidente;

b) il Revisore unico dei conti;

c) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro medesimo e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, e con competenze di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso, esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate o senza che sia stato espresso il dissenso motivato, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna ovvero, qualora accolga le motivazioni del dissenso espresso dalle regioni, provvede a proporre una nuova terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché dell'Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.

4. Non può essere nominato Presidente di un Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

5. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici.

6. Nelle more della nomina del Presidente, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

7. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente adotta altresì i provvedimenti urgenti e indifferibili, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 12.

8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità, le funzioni principali dell'Ente, l'organizzazione interna, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Esso è deliberato dalla Comunità del parco, ed è trasmesso al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la legittimità dello statuto e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre, entro sessanta giorni dal ricevimento, alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con deliberazione della Comunità del parco. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

10. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente medesimo, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

11. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

12. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente parco ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dalla Comunità del parco, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A esso spetta l'adozione dei connessi atti, anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

- a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;
- b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o di tutela ambientale, designato dall'Ente parco;
- c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che assume le funzioni di presidente della commissione.

13. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. Alla selezione pubblica per la nomina del direttore del parco possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

15. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e, sulla base degli indirizzi della Comunità del parco, assegna annualmente al direttore medesimo gli obiettivi amministrativi e di gestione da conseguire.

16. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto

previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotti, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

17. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa e tecnica di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2025 gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

18. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità nonché l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto. L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e di migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.

20. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

21. Al Revisore unico dei conti spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni della Comunità del parco, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

22. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

23. La pianta organica di ogni Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

24. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli Enti parco nazionali possono avvalersi della società

di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

c) sul bilancio e sul conto consuntivo, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) su tutte le questioni generali e sui regolamenti;

e) sullo statuto dell'Ente parco. »;

c) al comma 3:

1) le parole: « , previo parere vincolante del Consiglio direttivo, » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ».

Art. 10.

*(Modifica all'articolo 11 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le attività di cui al comma 4 del presente articolo e la vigilanza sul rispetto dei piani di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono coordinate dalla polizia ambientale regionale, ove esistente ».

Art. 11.

*(Modifica dell'articolo 11-bis della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 11-bis è della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Art. 11-bis. - *(Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale)* - 1. La Comunità del parco elabora il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale secondo le norme di cui agli articoli 12 e 14 ».

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) ricognizione dei valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e dei servizi ecosistemici da esso fornito, e valutazione del loro stato di conservazione;

e-ter) identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici, nonché analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali e alle attività antropiche presenti nel territorio;

e-quater) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere, obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali nonché modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco;

e-quinquies) strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione degli spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, il sistema agro-silvo-pastorale, del turismo sostenibile, della mobilità leggera e alternativa, degli sport compatibili con i valori espressi dal territorio. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Ente parco definisce su base convenzionale con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei principi vigenti in materia. »;

2) alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, le parole: « aree » sono sostituite dalle seguenti: « zone »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre divieti e prescrizioni riguardanti la caccia di particolari specie di animali. »;

c) al comma 3, le parole da: « indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso » sono sostituite dalle seguenti: « e adotta il piano stesso »;

d) al comma 4, le parole: « dal Consiglio direttivo dell'Ente parco » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Comunità del Parco ».

Art. 13.

*(Modifica all'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, comma 3, le parole: « del Consiglio direttivo » sono sostituite dalle seguenti: « della Comunità del Parco ».

Art. 14.

*(Modifica all'articolo 15 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « indennizzare » è sostituita dalle seguenti: « risarcire, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, »;

b) al comma 4, le parole: « degli indennizzi » sono sostituite dalle seguenti: « dei risarcimenti ».

Art. 15.

*(Modifica dell'articolo 18 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Istituzione di aree marine protette*) - 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce con proprio decreto le aree marine protette, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, autorizzando il finanziamento definito dal programma triennale di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge.

2. Ai fini dell'istituzione e della classificazione in area marina protetta, è effettuato un adeguato studio ambientale ed ecosistemico che comprenda, tra l'altro, l'analisi degli aspetti socio-economici dell'area e le indagini sugli elementi naturali sensibili e sui i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 18 della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Gli enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali e regionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta dall'ISPRA con le modalità di cui al comma 2.

4. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

5. Con riferimento all'istituzione delle aree marine protette, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le aree marine protette e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nelle aree protette rientranti nella rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

6. Il decreto istitutivo di un'area marina protetta contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo, secondo le modalità di cui al comma 8. Salvo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 2, per le aree marine protette, lo stesso decreto istitutivo individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

7. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) nella zona A non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) nella zona B i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto

della protezione e delle finalità istitutive;

c) nelle zone C e D i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

9. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 16.

*(Programma triennale
per le aree marine protette)*

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« Art. 19-bis. - *(Programma triennale per le aree marine protette)* - 1. Il Programma triennale per le aree marine protette, di seguito denominato "programma triennale":

a) indica gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, gli obiettivi e le azioni nazionali cui gli enti gestori delle aree marine protette e gli Enti parco nazionali e regionali con estensione a mare, per la parte marina, devono attenersi;

b) stabilisce i criteri di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e dei parchi nazionali e regionali con estensione a mare, per la parte marina;

c) stabilisce le attribuzioni economico-finanziarie alle singole aree marine protette e ai parchi nazionali e regionali con estensione a mare, per la parte marina, sulla base di criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza e all'incidenza dei fattori antropici e agli interessi socio-economici.

2. Il programma triennale è predisposto ogni tre anni dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il programma triennale prevede altresì la realizzazione, nelle aree marine protette, di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

4. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

5. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 4, e lo sottopone all'approvazione del Ministero medesimo, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e di conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione

6. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può revocare, con proprio provvedimento, l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale.

7. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti e opere connessi alla gestione integrata della fascia costiera.
8. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
9. In deroga a ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nullaosta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.
10. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta ogni provvedimento, per quanto di competenza, per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero il 1° febbraio 2007.
11. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una Consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la Consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla Consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.
13. L'organico dell'area marina protetta è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. Il direttore dell'area marina protetta è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni a evidenza pubblica. Al direttore dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale.
15. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è destinata al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « , delle comunità montane » sono soppresse;

b) al comma 6, dopo le parole: « persone da esso » sono inserite le seguenti: « formate e ».

Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione della Comunità del parco, la designazione del Presidente e del direttore, i poteri della Comunità del parco, del Presidente e del direttore, la composizione e i poteri del Revisore unico dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari. »;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 19.

*(Modifiche all'articolo 27 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla polizia ambientale regionale, ove costituita. »;

b) al comma 2, le parole « Il Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « I Carabinieri forestali ».

Art. 20.

*(Modifica dell'articolo 30 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Art. 30. - (Sanzioni) - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 400 a euro 50.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 25.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. Qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 15, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

3. La violazione delle disposizioni adottate dagli organismi di gestione delle aree naturali protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 15.

5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei

delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale è disposto dal giudice, o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non contrastanti con il presente articolo.

8. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul diritto al risarcimento del danno ambientale in favore dell'organismo di gestione dell'area protetta.

9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia al fine dell'istituzione di aree protette, nonché nel caso di violazione dei regolamenti di parchi naturali regionali.

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

12. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A tale scopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fissa, in conformità ai criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo ».

Art. 21.

*(Modifica all'articolo 31 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 31, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole: « al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « alla Consulta tecnica ».

Art. 22.

(Norma transitoria)

1. I piani e i programmi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 93 (pom.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) osserva che le audizioni effettuate dalla Commissione hanno portato alla luce numerose criticità sull'insieme degli interventi previsti per i giochi Milano-Cortina 2026, la più eclatante delle quali consiste nella scelta di destinare ben tre miliardi di euro alle opere stradali e soltanto 400 milioni per quelle di mobilità sostenibile.

Ciò si pone in contrasto con le indicazioni formulate dal Comitato olimpico internazionale (che raccomanda la costruzione di strutture sostenibili con un limitato impatto sul territorio), trascurando altresì le problematiche rappresentate dagli amministratori locali (ad esempio, dall'audizione del sindaco di Bergamo è emerso che non verrà realizzato il tratto di ferrovia - di soli 6 chilometri - per collegare l'aeroporto di Orio al Serio alla stazione ferroviaria della città, mentre il sindaco di Lecco ha posto ripetutamente l'accento sull'insostenibilità del traffico automobilistico).

La gravità della situazione appare ancora maggiore considerando che per realizzare un'efficace rete di mobilità sostenibile si poteva disporre di un ampio lasso di tempo (ben sei anni, compresi tra il 2020 e il 2026). Per contro, il Governo sembra voler ignorare il problema, nonostante l'inquinamento della pianura padana abbia ormai raggiunti livelli critici e nonostante le conclamate problematiche che affliggono i trasporti ferroviari (nelle due settimane in cui si svolgeranno i giochi l'azienda Trenord dovrà infatti sottrarre vagoni alla disponibilità dei trasporti dedicati agli studenti). L'oratrice rimarca inoltre i ritardi nella realizzazione delle opere e il rischio che ciò danneggi l'immagine del Paese. Conclude osservando che, accanto all'individuazione di Anas S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi, ben poteva essere configurato un analogo ruolo in capo al gruppo FS per l'implementazione dei progetti di mobilità sostenibile.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 1027, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in materia di proroga di termini normativi, ed iscritto all'ordine del giorno in sede consultiva per il parere alla Commissione affari costituzionali, il [PRESIDENTE](#) rende noto che nella seduta di questa mattina la Commissione affari costituzionali, sulla base dell'andamento dei lavori e alla luce del calendario dell'Assemblea, ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento con il conferimento del mandato al relatore. In ragione di ciò, appare non più necessaria l'emissione del prescritto parere alla suddetta Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che tra i disegni di legge di iniziativa parlamentare dei quali i Gruppi hanno richiesto l'avvio dell'esame è ricompreso il disegno di legge n. 948, recante modifiche alla legge quadro sulle aree protette.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 95 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 90 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato, ai quali si aggiungono le riformulazioni 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2), 2.13 (testo 2) e 4.0.6 (testo 2), anch'esse pubblicate in allegato, e che l'emendamento 4.0.5 è stato ritirato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, che apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.

L'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.

L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per "aree naturali protette" si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", che costituiscono, nel loro insieme, il Sistema nazionale delle aree naturali protette, e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.

L'articolo 3 elimina il riferimento al Comitato per le aree naturali protette, soppresso dal decreto

legislativo n. 281 del 1997, e apporta alcune modifiche alla disciplina della Consulta tecnica per le aree naturali.

L'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-*bis*, che disciplina il piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che individua le aree facenti parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette e definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti.

L'articolo 5 apporta modifiche conseguenti all'articolo 5 della legge parchi, espungendo i riferimenti ivi contenuti al Comitato per le aree naturali protette.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.

L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la *governance* degli enti parco.

Il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito da un Revisore unico dei conti.

Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, disciplinando il caso di dissenso del Presidente della regione sulla terna proposta dal Ministro, nel qual caso dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. In caso di mancata intesa, viene inoltre previsto che il Ministro debba motivare l'individuazione del nominativo all'interno della terna e che, qualora invece accolga le motivazioni del dissenso espresso dalla regione, provveda a proporre una nuova terna.

Si prevede poi che la carica di Presidente sia incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici e si introduce il riferimento espresso al decreto-legge n. 293 del 1994, in materia di proroga degli organi amministrativi.

Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.

A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco).

Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.

L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.

L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la vigilanza sul rispetto di piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 siano coordinati dalla polizia ambientale regionale, ove esistente.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale.

L'articolo 12 apporta modificazioni all'articolo 12 della legge parchi in materia di piano per il parco, la

cui adozione è demandata alla Comunità del parco. In primo luogo, ne viene ampliato il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori. Si prevede inoltre che il piano rechi l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione.

Conseguentemente alla prevista soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad adottare la deliberazione mediante la quale l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco può essere affidato ad un apposito comitato.

L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi - in materia di acquisti, espropriazioni e indennizzi - prevedendo che per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette.

L'articolo 16 introduce nella legge parchi un nuovo articolo 19-*bis*, che disciplina il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 17 modifica l'articolo 22 della legge parchi - che reca le norme quadro in materia di aree naturali protette regionali - eliminando il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevedendo che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione da parte dell'organismo di gestione del parco.

L'articolo 18 interviene sull'articolo 24 della legge parchi, che disciplina l'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali, sostituendo i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco e sostituendo il riferimento al Collegio dei revisori dei conti con quello al revisore unico dei conti.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 27 della legge parchi, in materia di vigilanza e sorveglianza, prevedendo, in particolare, che la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali sia esercitata dalla polizia ambientale regionale, ove costituita.

L'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.

Oltre ad aggiornare alcuni importi, si prevede, in primo luogo, che nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applichino le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Si prevede inoltre che siano sempre disposti il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine, e, in sede di sentenza di condanna, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

Con riferimento alle sanzioni in esame, viene poi esclusa l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Infine, si introduce un meccanismo di aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.

L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) chiede che al disegno di legge in titolo sia abbinato il disegno di legge n. 363, recante disposizioni a sostegno dei parchi regionali.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'avvenuta assegnazione del disegno di legge segnalato dalla senatrice Minasi.

Il seguito della discussione è rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1028 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 gennaio 2024.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1028, che si compone di 24 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

Il Capo II è dedicato alla pianificazione della rigenerazione urbana e del consumo di suolo.

L'articolo 3, recante le disposizioni generali, vieta il consumo o l'impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso e prevede che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

L'articolo 4 introduce disposizioni particolari per le opere pubbliche.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una banca dati relativa a siti contaminati, siti da bonificare e siti di interesse nazionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di boschi e foreste, mentre l'articolo 7 è dedicato al piano del verde e alla riforestazione urbana.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede l'adozione, da parte dei comuni, del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici garantiti sui propri territori.

Nell'ambito del Capo III, l'articolo 10 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, mentre l'articolo 11 disciplina il monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzati.

L'articolo 12 - in materia di funzione sociale della proprietà - definisce abbandonati i beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni e detta una procedura per il ripristino del decoro e della funzione sociale di tali beni.

L'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della Banca dati pedologica nazionale, mentre l'articolo 14 disciplina la pubblicazione dei dati.

Il Capo IV - che contiene gli articoli 15 e 16 - è dedicato ai compendi agricoli neo-rurali, ossia gli insediamenti rurali oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione, che, limitando il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo, vengono provvisti delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale.

Nell'ambito del Capo V, l'articolo 17 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo.

L'articolo 18 riconosce ai comuni una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati. nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli.

L'articolo 19 reca le sanzioni per la mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicità dei dati.

L'articolo 20 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservino i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e

partecipazione.

L'articolo 21 istituisce il premio della Città ecologicamente sostenibile.

Il Capo VI - nel quale sono collocati gli articoli 22, 23 e 24 - reca disposizioni finali e norme transitorie.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1028 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1014](#)

G/1014/1/8

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premessi che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, comma 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione volta a prevedere la proroga di ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'emanazione del decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, secondo il seguente schema:

a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività (già articolo 1, comma 512, legge 213 del 2023 - legge di bilancio 2023-2026);

b) prevedere a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e adeguamento della relativa dotazione organica;

c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno

2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

d) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

e) prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024 e 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

f) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

g) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia» per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1;

h) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

i) prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

j) prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

k) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

l) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

m) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

n) prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

o) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

p) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

q) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2026 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

t) prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA - per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;

u) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

v) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 150.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 100.000 per il 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);

y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;

z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;

b) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere un contributo di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in

favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2025 e di 500.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;

h) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;

k) prevedere un contributo di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto Corso Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere un contributo di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B - ;

m) prevedere un contributo di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

Art. 1

1.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e,

ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti.».

1.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «una relazione circa lo stato» inserire le seguenti: «dell'ambiente nelle aree oggetto degli interventi, di cui all'Allegato A, e».

1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi stessi».

1.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.8 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

1.8

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calzano-Cortina e Tirano- Bormio- Males, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

1.9

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità».

1.10 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite».

1.10

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; «dell'impronta idrica», ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino, nonché «dell'impronta ecologica» complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori sopra indicati devono essere resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

1.11

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) *alla rubrica sopprimere le parole: «in ambito stradale».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a FERROVIENORD S.p.A.».

1.12

Misiani

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Ferrovienord S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette a Ferrovienord S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «in ambito stradale».

1.13

Basso, Irto, Fina

Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» *con le seguenti:* «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».

1.0.1

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. Agli interventi previsti all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.».

1.0.2

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.0.3

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti.».

1.0.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tavolo di confronto permanente)

1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

1) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;

2) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.);

3) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;

4) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;

5) un componente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.

4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.»

Art. 2

2.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «quale soggetto autore ad ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a Ferrovienord S.p.A.».

2.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «cinque membri» con le seguenti: «sette membri».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 5 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) due esperti designati dagli enti locali coinvolti.».

2.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, alla lettera a), dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.6 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sostituire le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

2.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport" con le seguenti: ", con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo in materia di disabilità».

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» sono sostituite dalle seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

2.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «l'Autorità di governo competente in materia di disabilità e l'Autorità di governo».

2.9 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.10

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.11

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica», con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.12

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al primo periodo, sopprimere le parole: «stradali e».

2.13 (testo 2)

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

"5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190.».

2.13

[Sironi, Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente: «5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

2.14

[Sironi, Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:*

«5-quater. L'articolo 16, il comma 3-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato» al medesimo comma, aggiungere, in fine, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.»

2.15

[Minasi, Germanà, Potenti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sostituire le parole: «nonché dell'intervento» con le seguenti: «nonché degli interventi».

2.16

[Di Girolamo, Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: «decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121» aggiungere le seguenti: «. Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1, sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006».

2.17

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario, parallelamente agli interventi di cui all'allegato 1, monitora lo stato di attuazione degli interventi in favore della mobilità sostenibile connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina nelle aree coinvolte dalle opere di cui al medesimo allegato, comunicando i risultati del monitoraggio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, che vengono contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ministero.».

2.18 (Comitato Legislazione)

[Versace, Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo,

sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione», con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.20

[Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione»;

b) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.21

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, dopo le parole: «attività di internal auditing e rendicontazione.» aggiungere le seguenti: «che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti».

2.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.23

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.24

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze».

2.25

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«1-bis. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».*

Art. 3

3.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Misiani](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Giussano-Civate» inserire le seguenti: «alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 - "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di

Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,»;

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «dell'intervento» con le seguenti: «di ciascuno degli interventi».

3.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere il terzo periodo;*
- 2) *al quarto periodo sopprimere le parole: «e agli eventuali sub-commissari»;*
- 3) *sopprimere l'ultimo periodo.*

3.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Gli eventuali rimborsi» fino a: «50.000 euro annui».

3.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «50.000 euro annui» con le seguenti: «20 mila euro annui».

3.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Lombardia, Veneto e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e sanitaria, adottano un Piano di rafforzamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree interessate dalla modificazione della viabilità.».

3.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A di cui ai commi 1 e 2, cessano il 28 febbraio 2026».

3.9

[Sironi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2020- 2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità

stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

3.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» con le seguenti: «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».

3.0.1

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi.

2. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025.

3. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia.

4. Nella fattispecie di cui al comma 2, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

Art. 3-ter.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3-quater.

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti ai Giochi)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del

decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31 o comunque comunicata allo stesso.

Art. 3-quinquies.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

2. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici le opere realizzate dalla Società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultanti dalle relative approvazioni, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano la realizzazione di opere funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani.».

3.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fidejussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto

del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.».

3.0.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

3.0.4

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultati all'esito delle attività di collaudo, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi, a seguito dello stralcio del medesimo, di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre

2023 sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "articoli 1, 2, 3" aggiungere le seguenti: ", 3-bis".

3.0.5

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli Enti proprietari degli impianti sportivi oggetto degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, in conseguenza delle limitazioni alla fruibilità dei medesimi che si verificheranno fino alla conclusione dei medesimi interventi, sono autorizzati a prorogare le convenzioni con le quali hanno assegnato la gestione degli impianti sportivi e delle altre infrastrutture ad esse strumentali e complementari previste nelle convenzioni alle medesime condizioni vigenti, anche se dette convenzioni sono già state oggetto di proroga a qualsiasi titolo accordata, a condizione che non derivino nuovi oneri a carico del bilancio dei medesimi Enti proprietari.

2. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, le Province autonome e i Comuni interessati, hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture come definiti nel piano degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future, anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, da parte del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici, delle infrastrutture temporanee, degli allestimenti degli impianti e delle aree da destinare alle esigenze della mobilità funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica.

4. Le risorse rese disponibili per variazioni dei quadri economici o per mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano, previa condivisione tra lo Stato e i suddetti Enti territorialmente interessati, la realizzazione di opere funzionali ai Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.».

3.0.6

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti i Giochi)

1. I membri del Comitato Organizzatore e gli Enti territoriali interessati dai Giochi, possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti i Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita anche d'intesa con il medesimo Comitato Organizzatore.».

3.0.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Commissario per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione delle infrastrutture ferroviarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna ed il Provveditore interregionale per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le regioni di rispettiva competenza.

2. I Commissari straordinari provvedono, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie.

3. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i Commissari straordinari si conformano alle Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dei Provveditorati interregionali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 ottobre 2022.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai Commissari straordinari non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

5. I Commissari straordinari, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.».

3.0.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione

delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica, per i quali i termini sono ridotti di un terzo.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».

3.0.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».

3.0.10

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.

2. Il «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici» è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.

3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.

4. I dati risultanti dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici vanno pubblicati nel sito internet di ciascun comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di

progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.12

[Gelmetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per garantire l'accesso e la partecipazione delle persone con disabilità all'anfiteatro romano "Arena di Verona")

1. Al soggetto attuatore sono destinate le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, per un importo di spesa di euro 2 milioni nel 2024, 2 milioni nel 2025 e 1 milione nel 2026, per interventi di qualificazione e di adeguamento volti a rimuovere le barriere architettoniche lungo il tragitto tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'Anfiteatro Romano «Arena di Verona» al fine di agevolare il collegamento pedonale per le persone disabili con mobilità ridotta.».

3.0.13

[Galliani](#), [Lotito](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.»

3.0.14

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato.».

3.0.15

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: "Le stazioni appaltanti" sono premesse le seguenti: "Nel rispetto delle definizioni di cui al comma 2, "».

3.0.16

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: ", non possono formare oggetto di ulteriore subappalto," sono aggiunte le seguenti: "in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,"».

3.0.17

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con decreto, i procedimenti da seguire e i soggetti competenti adibiti al controllo delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto."».

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

4.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

4.4

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si intende risolta la convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 tra la Società e FERROVIENORD S.p.A. per l'opera "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale.»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la copertura dei costi derivanti dagli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, e dagli altri Enti territoriali interessati dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dei soggetti ed enti soprarichiamati la cui copertura finanziaria è garantita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

c) sopprimere il comma 4.

4.5 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di

cui al terzo periodo del presente comma».

4.6

[Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo», con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».

4.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 2.

4.9

[Stefani](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle olimpiadi Milano Cortina, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di unità di personale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La nuova dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è la seguente:

QUALIFICA	Nuova dotazione come da Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n°1 del 15/3/2023	Posti attualmente coperti	Posti da coprire
DIRIGENTI I FASCIA	2	0	2
DIRIGENTI II FASCIA	5	4	1
E L E V A T E PROFESSIONALITA'	7	0	7
FUNZIONARI (ex Area C)	103	34	69
ASSISTENTI (ex Area B)	12	10	2
OPERATORI (ex Area A)	3	0	3
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	132	48	84

Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2024 e di 5.500.00 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

3-ter. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza.

L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-ter del presente decreto».

4.10

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2, per le quali la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. si avvale di RFI S.p.A. e di ANAS S.p.A., la copertura dei costi per le attività svolte da RFI S.p.A. e da ANAS S.p.A. avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provvede alla sottoscrizione ovvero all'aggiornamento delle convenzioni con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A. per la definizione delle attività loro affidate e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di cui al secondo periodo sono recepite in sede di aggiornamento dei contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A.»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».

4.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammodernamento del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6*, alle Regioni interessate dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, sono destinati 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli *in loco* e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)».

4.0.4

[Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di vigilanza)

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva, anche finalizzata al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare anche in relazione ai lavori complementari e connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ferme restando le competenze in materia delle amministrazioni competenti, possono essere stipulati, avvalendosi anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, protocolli d'intesa contenenti ulteriori e più specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire fenomeni di intermediazione illegittima di manodopera.».

4.0.5

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

- a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
- b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
- c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
- d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
- e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
- f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
- h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.6 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato la necessità di aumentare la capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo, anche al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1, considera i seguenti punti:

- a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali;
- b) coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
- c) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;

- d) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- e) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026;
- f) coinvolgere Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.
- g) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea Tirano - Bormio - e della linea Calalzo - Cortina;
- h) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.6

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

- a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
- b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
- c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
- d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
- e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

- f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
- h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.8

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rimodulazione intervento linea 2 della Metropolitana di Torino)

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino" al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato ai sensi del primo periodo, è ricompresa la spesa per il compenso del Commissario e le spese per l'eventuale supporto tecnico nei limiti complessivi massimo dell'1,5 per cento. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

Conseguentemente,

*all'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere il quarto periodo.*

4.0.9

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.0.10

[Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ispettorato nazionale del lavoro)

1. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 512 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.082.143 per il 2024 e di euro 22.164.285,5 a decorrere dal 2025 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 4.553.400 per il 2024 e di euro 3.228.400 a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 750.000 per il 2024 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.»

4.0.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in

particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.».

Art. 4-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale.».

Art. 4-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei

confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

Art. 4-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati."

Art. 4-sexies.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-quinquies. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 4-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati."

Art. 4-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 4-nonies .

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 4-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente decreto si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.».

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 101 (pom.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 3.0.11 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1014/2/8, pubblicato in allegato, e che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1014/3/8 (già emendamento 4.0.2) e G/1014/4/8 (già emendamento 4.0.6 (testo 2)), pubblicati in allegato.

Si passa dunque all'espressione dei pareri su tutti gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 1.12 e 2.2, a condizione che siano riformulati nello stesso senso dell'emendamento 1.11.

Il parere sull'emendamento 2.6 (testo 2) è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere sugli emendamenti 2.7 e 2.8 resta contrario, mentre quello sugli emendamenti identici 2.9, 2.10 e 2.11 è favorevole.

La rappresentante del Governo chiede poi che restino accantonati gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6, in quanto l'istruttoria non è ancora terminata.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.9, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 restano dunque accantonati.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) accetta la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo e presenta l'emendamento 1.11 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), dopo avere aggiunto la firma agli emendamenti 1.12 e 2.2, presenta

l'emendamento 1.12 (testo 2), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.11 (testo 2) e ritira l'emendamento 2.2.

Gli emendamenti identici 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

I senatori [BASSO](#) (PD-IDP) e [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) sottoscrivono l'emendamento 2.6 (testo 2) e presentano un testo 3, pubblicato in allegato, formulato nel senso proposto dal Governo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) ritira contestualmente l'emendamento 2.7.

L'emendamento 2.6 (testo 3) viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), considerato il parere contrario del relatore e del Governo sull'emendamento 2.8, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, su cui il parere è invece favorevole.

Gli emendamenti identici 2.8 (testo 2), 2.9, 2.10 e 2.11 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 4.9 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in attesa che si completi l'istruttoria sugli emendamenti accantonati, si passerà all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuta la lettera con cui il Presidente del Senato, a scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione ad esprimersi e che il Governo ha sollecitato l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari, essendo prossima la scadenza della delega.

Ricorda inoltre di avere provveduto nella seduta di ieri, in qualità di relatore, a presentare uno schema di parere favorevole con osservazioni, e che il Gruppo del Partito Democratico ha presentato uno schema di parere alternativo.

Comunica quindi che, se non vi sono richieste di intervento in discussione, si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) chiede che l'espressione del parere venga rinviata ad altra seduta, per poter effettuare degli approfondimenti.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) si associa alla richiesta del senatore Sigismondi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame del provvedimento ha avuto inizio più di due mesi fa e che era stato comunicato che oggi si sarebbe dovuto necessariamente procedere alla votazione del parere, considerato che la delega scadrà la prossima settimana e che il provvedimento, alla luce dei vari pareri espressi, deve essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

Pur essendo impossibile, per i motivi suddetti, rinviare ad altra seduta, dichiara la sua disponibilità a disporre una sospensione della seduta per effettuare gli ultimi approfondimenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) concorda con il Presidente, poiché era noto a tutti che oggi si sarebbe dovuto concludere l'esame, e, ritenendo singolare che sia la maggioranza a chiedere una proroga, dichiara la disponibilità del Gruppo Movimento 5 Stelle a votare sin da subito.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina

2020-2026 S.p.A.»

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo è pronto ad esprimere il parere sull'emendamento 3.0.4, ricordando che, in caso di approvazione dello stesso, gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6 risulteranno preclusi.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.4, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura, chiarisce che il decreto ministeriale di cui al comma 4 potrà essere adottato una volta che saranno ultimati tutti i piani degli interventi.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) accetta la riformulazione del Governo e presenta l'emendamento 3.0.4 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) riformula l'emendamento 3.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Gli emendamenti identici 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati, con conseguente preclusione dell'emendamento 3.0.6.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è così esaurito l'esame degli emendamenti accantonati e che la Commissione tornerà a riunirsi la prossima settimana, una volta pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sugli emendamenti approvati, e che in quella sede si procederà anche all'esame degli ordini del giorno e della proposta di coordinamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, specificando che esso differisce da quello presentato nella seduta di ieri unicamente per una variazione di una percentuale alla terzultima osservazione, relativa all'articolo 55, comma 2, lettera *b*), del Testo unico.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che, con riferimento all'articolo 1, comma 23, lettera *a*), dello schema in esame, sarebbe preferibile non modificare le parole "fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici", contrariamente a quanto previsto nello schema di parere del relatore, dove tali parole sono sostituite dalle seguenti "fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici". Ciò non toglie che il Gruppo della Lega voterà comunque a favore dello schema di parere del relatore.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ringrazia il Presidente relatore per il lavoro svolto, ma annuncia l'astensione del suo Gruppo che ritiene non condivisibili alcuni aspetti del provvedimento in esame e, in particolar modo, l'inserimento della "*cancel culture*" tra i principi generali dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, che è formulato in termini troppo poco incisivi, contenendo semplici osservazioni e non condizioni, e che non tiene in sufficiente considerazione il ruolo dei produttori indipendenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni da lui stesso formulato in qualità di relatore, che risulta approvato, con la conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dai senatori Basso, Irto, Fina, Verducci e Martella.

IN SEDE REDIGENTE

(363) ROMEO e altri. - Disposizioni a sostegno dei parchi regionali

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, che detta disposizioni a sostegno dei parchi regionali.

Ai sensi dell'articolo 1, il provvedimento ha la finalità di definire un meccanismo di supporto economico e finanziario in favore dei parchi regionali, ad integrazione dell'attuale sistema di finanziamento degli stessi da parte delle regioni.

L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per i parchi regionali, destinato al finanziamento delle attività e delle misure contenute nel relativo piano di riparto, nonché delle misure incentivanti di cui all'articolo 3.

Il suddetto piano di riparto è inteso a: definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti coerenti con la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il contrasto del dissesto idrogeologico, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le opere e le infrastrutture, anche al fine di garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di handicap; individuare i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dal *Green Deal* europeo e dalle nuove strategie europee per la biodiversità, e in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'articolo 3 prevede la possibilità di individuare, nel rispetto della normativa europea, misure di sostegno e di incentivo degli investimenti ecocompatibili e ecosostenibili a favore di soggetti pubblici e privati, in territori o comuni ricadenti per almeno il 45 per cento all'interno di un parco regionale.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

A nome del prescritto numero di senatori, la senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) richiede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento la rimessione in sede referente del disegno di legge n. [948](#), recante " *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette*", e del disegno di legge n. [363](#), recante " *Disposizioni a sostegno dei parchi regionali*".

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta formulata dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109), premesso che:

- la direttiva (UE) 2018/1808 ha modificato la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53, (Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva suddetta, alla luce dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 53 del 2021;
- sulla base di tale delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha integralmente riscritto il testo unico dei servizi di media audiovisivi, abrogando il precedente decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

- lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega recata dall'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012, apporta correzioni e integrazioni al suddetto decreto legislativo n. 208 del 2021,

tenuto altresì conto:

- del parere reso il 29 settembre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della sua segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 in materia di promozione delle opere europee;

- delle osservazioni non ostative rese in data 28 febbraio 2024 dalla 4ª Commissione del Senato;

- del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 27 febbraio 2024;

- del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 gennaio 2024, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- alla definizione di "telepromozione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *vv*), del decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito il "Testo unico"), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numero 15), dello schema in esame, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole "o dall'emittente di radiodiffusione", che appaiono superflue, a seguito dell'inserimento delle parole "o dall'emittente radiofonica" da parte dello schema in esame. Si valuti inoltre di sopprimere le parole "nell'ambito di un programma", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 del Testo unico, che impone la netta separazione tra pubblicità in qualsiasi forma e i programmi, e alla luce del fatto che la telepromozione è una forma di comunicazione commerciale inserita in uno specifico palinsesto o tipologia di palinsesti e non necessariamente in un programma. Si valuti infine l'opportunità di sopprimere le parole "o nell'ambito di uno spot", che non trovano rispondenza logica nel concetto di "telepromozione", che costituisce una forma di comunicazione commerciale audiovisiva diversa dagli "spot" e che quindi, per sua natura, non può essere collocata "nell'ambito di uno spot";

- alla definizione di "autopromozione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *eee*), del Testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numero 16), dello schema in esame, si valuti, con riferimento all'espressione "programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo", l'opportunità di chiarire che i programmi in questione sono "programmi audiovisivi o radiofonici", al fine di eliminare l'ambiguità che potrebbe derivare dal fatto che la definizione di "programma" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del Testo unico fa riferimento esclusivamente a "immagini animate", rendendo chiaro che la definizione, come riformulata, include la promozione effettuata da fornitori di media audiovisivi in favore di radio, e viceversa, purché appartenenti al medesimo gruppo;

- all'articolo 1, comma 23, lettera *a*), dello schema in esame, che modifica l'articolo 35 del Testo unico in materia di rettifica nei telegiornali e giornali radio, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico", al fine di rendere la disposizione maggiormente aderente alla lettera dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, in particolare eliminando il riferimento alla "diffusione di immagini", che non si presta a valutazioni di "conformità al vero", né a rettifiche, ma che, semmai, può rilevare ai diversi fini della tutela dei dati personali e il cui inserimento nella disposizione in esame potrebbe dunque determinare un rischio di sovrapposizioni con la disciplina dei dati personali e di contrasto tra le pronunce dell'AGCOM e quelle del Garante per la protezione dei dati personali. Si segnala inoltre l'opportunità di sostituire le parole "fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici" con le seguenti "fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici";

- all'articolo 1, comma 25, lettera *f*), dello schema in esame, che modifica l'articolo 37, comma 11, del Testo unico, in materia di quote di riserva per la trasmissione di opere europee, si valuti l'opportunità di eliminare le parole "e radiofonici", considerato che il sistema delle quote di riserva per le opere

europee non è applicabile ai servizi radiofonici;

- con riferimento all'articolo 1, comma 26, lettera *b*), che modifica l'articolo 38, comma 2, del Testo unico, al fine di prevedere che l'AGCOM, prima di irrogare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni a tutela dei minori, senta il Ministero che si esprime entro 15 giorni, si osserva che l'attribuzione di funzioni consultive al Ministero nell'ambito di procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità appare di dubbia compatibilità con le prerogative di indipendenza proprie di quest'ultima e che l'Autorità, alla luce delle esperienze maturate, dispone di tutte le competenze tecniche necessarie per svolgere le valutazioni discrezionali di sua competenza per ciascun caso;

- all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, in materia di obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, si valuti l'opportunità di chiarire che la produzione è comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera;

- al suddetto articolo 54, comma 1, del Testo unico, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, un nuovo periodo volto a chiarire che, ai fini del medesimo comma 1 e di quelli successivi, per investimento si intende la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti alle opere europee e italiane. Tale definizione di investimento riproduce quanto previsto dallo schema di contratto di servizio della RAI ed è necessario prevederla anche in via normativa anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico;

- ancora con riferimento all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, tenuto conto di quanto rilevato nei citati pareri del Consiglio di Stato e dell'AGCOM, della segnalazione dell'AGCOM in materia di promozione delle opere europee e delle osservazioni della 4ª Commissione, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 12,5 per cento degli introiti netti annui in Italia da riservare al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 10 per cento;

- sempre con riferimento all'articolo 54 del Testo unico, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 o di ridurre sensibilmente la percentuale della sottoquota che prevede, a carico dei fornitori di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire il 3,5 per cento degli introiti netti annui da riservare ad opere cinematografiche italiane, portandola all'1,75 per cento. Si valuti inoltre l'opportunità di eliminare o, analogamente, ridurre proporzionalmente, dimezzandola, l'ulteriore sottoquota relativa alle opere prodotte negli ultimi cinque anni;

- con riferimento all'articolo 55, comma 2, lettera *b*), del Testo unico, sostituito dall'articolo 37 dello schema in esame, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi non lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti netti annui in Italia o in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 16 per cento;

- all'articolo 56, commi 3, 4 e 5, del Testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, si valuti l'opportunità di modificare le conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi di investimento da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, eliminando il limite massimo delle oscillazioni, attualmente fissato al 15 per cento rispetto alla quota dovuta nell'anno considerato, nonché l'obbligo di integrale recupero nell'anno successivo, e prevedendo che sia invece l'AGCOM a determinare le modalità con cui il fornitore di servizi di media audiovisivi dovrà recuperare le eventuali oscillazioni in difetto nell'arco del triennio successivo;

- all'articolo 67, comma 2, lettera *d*), del Testo unico, si valuti l'opportunità di ridurre l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme in tema di promozione delle opere europee e

indipendenti, abbassando il minimo da 100.000 a 30.000 euro e il massimo da 5.000.000 a 600.000 euro ed eliminando le parole: "ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro", in quanto l'attuale trattamento sanzionatorio non è giustificato dal punto di vista sistematico e appare eccessivamente afflittivo e sproporzionato.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1014](#)

G/1014/2/8 (già em. 3.0.11)

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premessi che:

al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020- 2026,

impegna il Governo a:

istituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun anno 20224, 2025 e 2026 finalizzato alla sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020- 2026.

G/1014/3/8 (già em. 4.0.2)

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premessi che:

fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* e al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera,

impegna il Governo a:

destinare risorse per ciascun anno 2024, 2025, 2026 per garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* in coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

G/1014/4/8 (già em. 4.0.6 testo 2)

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla "governance" e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premessi che:

per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Veneto e Lombardia interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2026;

considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo;

rilevato che:

per contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito rfi per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti le regioni coinvolte di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla redazione di un programma strategico di investimenti finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articoli in base ai seguenti punti: a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali; b) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico; c) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico; d) terminare l'elettrificazione della linea belluno-calalzo per le olimpiadi invernali 2026; e) coinvolgere treni turistici italiani e fondazione fs per servizi speciali dedicati durante la stagione olimpica e para olimpica f) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea tirano - bormio - e della linea calalzo - cortina; g) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

a tal fine, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione e previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, la regioni coinvolte presenta, altresì, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici,

impegna il Governo a:

sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, le Regioni a redigere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articoli seguendo l'elenco dei punti di cui in premessa.

Art. 1

1.11 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) alla rubrica sopprimere le parole: «in ambito stradale».

Conseguentemente, all'articolo 4:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».

1.12 (testo 2)

[Misiani](#), [Basso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) alla rubrica sopprimere le parole: «in ambito stradale».

Conseguentemente, all'articolo 4:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».

Art. 2

2.6 (testo 3) (Comitato legislazione)

[Versace](#), [Matera](#), [Basso](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità."».

2.8 (testo 2)

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».

Art. 3

3.0.4 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico - finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «articoli 1, 2, 3» aggiungere le seguenti: «, 3-bis».

3.0.5 (testo 2)

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei

limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico - finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «articoli 1, 2, 3» aggiungere le seguenti: «, 3-bis».

Art. 4

4.9 (testo 2)

[Stefani](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione.»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».*

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 110 (pom.) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

110ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) ricorda di avere già presentato, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole e che i senatori Irto, Basso e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 aprile.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), nel dare conto dello schema di parere contrario a firma sua e dei senatori Basso e Fina, osserva che il documento all'esame della Commissione presenta numerose e gravi criticità. Risulta infatti del tutto assente il quadro programmatico, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR (dove figurano colpevoli ritardi da parte del Governo) non viene descritto con la dovuta trasparenza e non è prestata, infine, la necessaria attenzione ai temi della politica ambientale e della transizione ecologica. Il documento, inoltre, non descrive con sufficiente chiarezza le misure da adottare per il superamento della normativa sul *superbonus* edilizio e non fornisce alcuna indicazione sulla prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Anche ad avviso della senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) il Documento di economia e finanza presentato dal Governo risulta afflitto da notevoli carenze e non può, pertanto, essere valutato favorevolmente.

L'aspettativa di un cambiamento della politica europea, conseguente all'esito prossime elezioni, non appare inoltre ragione sufficiente per non affrontare nel dettaglio il delicato tema della transizione ecologica: a prescindere dal risultato elettorale, infatti, il Governo dovrebbe tenere conto dei numerosi investimenti già effettuati nel settore dalle società finanziarie.

Preannuncia quindi, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dai senatori Irto, Basso e Fina.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ([n. 45](#))

Proposta di nomina della dottoressa Maria Siclari a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), con funzioni di coordinamento ([n. 46](#))

Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Giorgianni a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ([n. 47](#))

Proposta di nomina dell'ingegnere Luca Desiata a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ([n. 48](#))

(Pareri al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra le proposte di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e della documentazione trasmessa dal Governo, dalla quale emerge l'imminente scadenza degli attuali vertici dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Ricorda infine che l'audizione dei candidati e la votazione dei pareri avranno luogo nella seduta già prevista per domani, 24 aprile, alle ore 13,30.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) osserva che gli attuali vertici di ISIN sono in scadenza per una precisa scelta del Governo, che ha deliberatamente optato per prorogarli solo fino al 30 aprile, invece che fino alla fine dell'anno in corso.

Anche in considerazione di tale compressione dei tempi, l'individuazione dei nuovi vertici dell'istituto sembra, a suo avviso, non essere stata adeguatamente ponderata.

Osserva infatti che il candidato alla carica di direttore verrebbe a trovarsi in un ruolo sovraordinato rispetto a ricercatori di grado superiore e questo potrebbe incidere negativamente sulla funzionalità dell'ente.

Esprime inoltre dubbi sull'opportunità di indicare come membro della Consulta un soggetto che è stato in passato amministratore delegato di SOGIN, società la cui attività è sottoposta al controllo di ISIN. A tale ultimo proposito, osserva che, sebbene siano passati anni dalla cessazione di tale incarico, bisognerebbe evitare qualunque passo che possa ingenerare dubbi sulla sussistenza di possibili conflitti di interesse, in quanto ciò rischia di rinfocolare i pregiudizi contro il nucleare.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che le audizioni dei candidati forniranno ai commissari tutte le informazioni necessarie per poter formare il loro convincimento in vista delle votazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il co-relatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) ricorda che nella giornata di ieri si sono concluse le audizioni, dalle quali è emerso un atteggiamento complessivamente favorevole degli auditi rispetto ai contenuti del disegno di legge, soprattutto per quanto attiene al tema della formazione, che è stato affrontato anche nel corso della riunione odierna dell'intergruppo sussidiarietà.

Propone pertanto di procedere a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 16 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore **ROSSO** (*FI-BP-PPE*) rende noto di stare esaminando i disegni di legge in titolo al fine di individuare quello da proporre come testo base e che ciò richiederà ancora qualche giorno, anche in considerazione del fatto che è stata annunciata la presentazione di un ulteriore disegno di legge.

Il **PRESIDENTE** ritiene che sarebbe opportuno individuare come testo base quello su cui si sono registrati i maggiori consensi durante le audizioni.

Il senatore **DE PRIAMO** (*FdI*) segnala di avere recentemente presentato un disegno di legge in materia di rigenerazione urbana, che dovrebbe dunque essere assegnato alla Commissione nei prossimi giorni.

Il **PRESIDENTE** osserva che, una volta assegnato, il nuovo disegno di legge verrà preso in considerazione come gli altri testi.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(363) ROMEO e altri. - Disposizioni a sostegno dei parchi regionali

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che, dopo l'inizio dell'esame in sede redigente, il disegno di legge in titolo è stato riassegnato in sede referente, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento dal prescritto numero di senatori.

Propone pertanto di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che, dopo l'inizio dell'esame in sede redigente, il disegno di legge in titolo è stato riassegnato in sede referente, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento dal prescritto numero di senatori.

Propone pertanto di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114 (pom.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1122 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1122, dei senatori De Priamo e altri, che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 reca la definizione di rigenerazione urbana, le finalità e gli obiettivi prioritari del provvedimento.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento nazionale per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 3 prevede l'adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043.

L'articolo 5 disciplina i bandi regionali e i piani comunali e intercomunali per la rigenerazione urbana.

L'articolo 6 reca misure in materia di interventi pubblici e privati da attuare secondo il principio di sussidiarietà.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di qualità degli interventi pubblici e privati.

L'articolo 8 prevede la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporti la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del Testo unico in materia di espropriazione.

L'articolo 10 disciplina le misure per incentivare la rigenerazione urbana.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1122 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(837\) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) comunica di avere aggiunto la firma all'emendamento 2.0.3 e che è stato presentato l'emendamento 2.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(1066\) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale](#)

[\(1116\) BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale](#)

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1066, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1116 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il co-relatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge n. 1116 - d'iniziativa dei senatori Bergesio, Tilde Minasi e altri - che disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere l'innovazione e di consentire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi nel territorio nazionale.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento e reca la definizione di "sistemi di intelligenza artificiale".

L'articolo 2 - il cui contenuto riproduce, con alcune differenze, quello dell'articolo 4 dell'A.S. 1066, già all'esame della Commissione - demanda a un regolamento la definizione delle condizioni e delle modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell'innovazione di servizi e prodotti nei settori industriale e manifatturiero; educativo; agroalimentare; culturale e turistico; sanitario; ambientale, infrastrutturale e delle reti; bancario, finanziario e assicurativo; amministrativo; urbanistico; della sicurezza nazionale e informatico.

Rispetto a quanto previsto dall'A.S. 1066, sono apportate alcune modifiche alla procedura di adozione del regolamento (tra l'altro, non prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e non è riprodotta la disposizione relativa alle misure di eliminazione dei rischi significativi per la salute e la sicurezza, nonché per i diritti fondamentali della persona, individuati durante lo sviluppo e le prove dei sistemi.

Viene invece disposta l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, che non è previsto dall'A.S. 1066 e che ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.

Alla luce di quanto riferito dal co-relatore, il [PRESIDENTE](#) propone di congiungere il disegno di legge n. 1116 al disegno di legge n. 1066, di adottare il disegno di legge n. 1066 quale testo base e di

rinvia il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti a quest'ultimo - già previsto per domani - a martedì 21 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato

IN SEDE REFERENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) informa che, a seguito di interlocuzioni tra i Gruppi, è stato ritenuto preferibile non congiungere al disegno di legge in esame il disegno di legge n. 363 e che i due disegni di legge proseguiranno pertanto il loro percorso separatamente. Propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 948.

La Commissione conviene.

Alla luce di quanto riferito dalla relatrice, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a martedì 21 maggio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire sul disegno di legge n. 948, invitando i Gruppi a circoscrivere le richieste e riservandosi la facoltà di vagliare rigorosamente il numero delle stesse.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e a incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (periodo di programmazione 2021-2027) nei settori strategici delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse specifico per la 8ª Commissione, l'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento europeo istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, prevedendo che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, tecnologie a zero emissioni e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi predetti, si prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e si destinano 300 milioni di euro appartenenti al programma nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027 agli investimenti di aziende private su tali tecnologie. Si prevede inoltre che il programma nazionale che attua il fondo per la transizione giusta favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori.

L'articolo 11 trasforma il Fondo perequativo infrastrutturale in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Esso interviene inoltre sulla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne, la relativa Cabina di regia debba tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale) e, in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'articolo 13 introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

L'articolo 14, comma 4, autorizza il Commissario straordinario per la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana ad avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e tra soggetti in quiescenza.

L'articolo 15, al comma 3, introduce - a favore del gestore del servizio idrico integrato della Calabria e della società di gestione degli aeroporti calabresi - una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società.

Il comma 4 integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, l'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviano sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età.

L'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 (contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale) e Investimento 2.2 (realizzazione di Piani urbani integrati nelle grandi aree urbane degradate) del PNRR.

Sulla base di tale attività istruttoria, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR saranno indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro *plus* e Città medie sud 2021-2027» nonché le modalità attuative delle stesse.

L'articolo 36 prevede, infine, che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico" (M2C4 - Investimento 2.1b). La relazione illustrativa chiarisce che il motivo della disapplicazione risiede nel fatto che le norme predette delineano una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'Investimento in questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [837](#)

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati adottano appositi regolamenti comunali in materia, applicativi del dettato normativo.»

1.3.2.1.6. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 65 (ant.) del 09/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orari: dalle ore 12,35 alle ore 14,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CIA-AGRICOLTORI ITALIANI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, ARCICACCIA, FEDERPARCHI, LEGAMBIENTE, WWF, MAREVIVO, GREENPEACE, ALI-AUTONOMIE LOCALI ITALIANE E CAI-CLUB ALPINO ITALIANO, DEL PRESIDENTE DEL PARCO PINETA E DI RAPPRESENTANTI DI ASviS-ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [948](#) (MODIFICHE ALLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE)

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 123 (pom.) del 09/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 16,30.*

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le memorie acquisite nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge n. [948](#) (Modifiche alla legge quadro sulle aree protette) e n. [1180](#) (decreto-legge n. 91 del 2024 - Campi Flegrei), nonché i contributi pervenuti sull'atto del Governo n. [161](#) (Modifiche al sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra) saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1180\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo ha presentato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1162, un emendamento volto a trasfondere il contenuto del decreto-legge in esame nel decreto-legge n. 76 del 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, e chiede pertanto alla rappresentante del Governo di chiarire alla Commissione quali siano gli intendimenti del Governo in merito al prosieguo dei lavori.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che il Governo non insiste per la conversione in legge del decreto-legge in titolo, in quanto il contenuto dello stesso potrà essere ora affrontato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76.

Alla luce di quanto comunicato dalla rappresentante del Governo, il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione terminerà di svolgere nella mattinata di domani le audizioni già calendarizzate, dopo di che l'esame dei temi trattati dal provvedimento in titolo proseguirà nell'ambito dell'esame del disegno

di legge di conversione del decreto-legge n. 76.

La Commissione prende atto.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, come preannunciato, il Governo ha presentato l'emendamento 9.0.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde nel decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 91 del 2024, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.

Propone pertanto di fissare a lunedì 15 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al suddetto emendamento 9.0.1000.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Facendo seguito a quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana, il **PRESIDENTE** comunica che tra i disegni di legge di iniziativa parlamentare dei quali i Gruppi hanno richiesto l'avvio dell'esame è ricompreso il disegno di legge n. 1132, recante disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare, che si va ad aggiungere ai disegni di legge n. 1003, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, n. 1043, in materia di radiazioni ionizzanti, e n. 1055, in materia di interporti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1162](#)

Art. 9

9.0.1000

Il Governo

Dopo il Capo II, aggiungere i seguenti:

"Capo II-bis

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI
FLEGREI

«Art. 9-bis

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio

2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.

«Art. 9-ter

(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

a) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata», uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostituitivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostituitivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a),

numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

b) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000

per l'anno 2028 ed a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;

b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

c) dell'entità delle risorse stanziare, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;

d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;

e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le

politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;

b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

15. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «, per la cui esecuzione» fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b) il secondo periodo è soppresso.

16. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 140/2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

«Art. 9-quater

(Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter, nonché quelli indicati nell'articolo 9-quinquies del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa, altresì, la deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;

b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008;

d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:

1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7.

3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

«Art. 9-quinquies

(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

«Art. 9-sexies

(Contributi per l'autonoma sistemazione)

1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-nonies del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia

stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

«Art. 9-septies

(Interventi di nuova costruzione)

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

«Art. 9-octies

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-nonies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro il 1° settembre 2024, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno

economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 9-nonies

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

- a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;
- b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e la idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

5. I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.

6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

7. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1º settembre 2024 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 5, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

«Art. 9-decies

(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui alla presente Capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) al terzo periodo le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «venti unità», le parole: «nove di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove di personale non dirigenziale» e le parole: «fino al numero massimo di quattro unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino al numero massimo di otto unità»;
- c) all'ottavo periodo, le parole: «e di 655.664 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 907.339 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025».

«Art. 9-undecies

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-*decies*, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

Capo II-ter

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

«Art. 9-*duodecies*

(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia)

1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.

7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

«Art. 9-terdecies

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»;

b) al comma 3, le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui», «euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui», «euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui», «euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui» ed «euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «euro 6.268.803 annui»; «euro 11.908.750 annui»; «euro 3.177.860 annui»; «euro 6.128.730 annui» e «euro 75.996.252 annui»;

c) al comma 8, alinea e lettera a), le parole «euro 62.669.029 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per l'anno 2024».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91.".

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 71 (pom.) del 10/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,20

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA'
ENTI MONTANI E DELL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, DEL
PROFESSOR RICCARDO SANTOLINI E DEL COMANDO UNITA' FORESTALI, AMBIENTALI E
AGROALIMENTARI CARABINIERI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI
LEGGE N. [948](#) (MODIFICHE ALLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE)*

1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 13,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [877](#) e [1029](#) (Manufatti e macchine per la pesca tradizionali) e dell'atto del Governo n. [187](#) (Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1136\)](#) Lavinia MENNUNI e altri. - *Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

[\(1158\)](#) CALENDÀ e altri. - *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*

[\(1160\)](#) Elena SIRONI e altri. - *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

[\(1166\)](#) Aurora FLORIDIA e altri. - *Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internete dai motori di ricerca*
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1158 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) in qualità di relatore, illustra l'articolato del disegno di legge n. 1158.

Nel dettaglio, l'articolo 1 fissa a 15 anni l'età minima per poter esprimere il consenso al trattamento dei

propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 15 anni è invece necessario che il consenso sia prestato dai titolari della responsabilità genitoriale o dal tutore.

L'articolo in questione prevede inoltre che sia illecito l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità da parte dei minori di anni 13. L'individuazione di tali servizi è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio di ministri, in esito a una consultazione pubblica. Per i minori di età superiore a 15 anni, l'accesso a tali servizi deve avvenire previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato. Per i minori di età compresa tra 13 e 15 anni è invece necessario il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale o del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati. L'individuazione delle regole e delle modalità operative che i fornitori dei servizi saranno tenuti a rispettare per le verifiche suddette è rimessa ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 prevede l'obbligo - per i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità - di garantire la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

L'articolo 3 prevede da ultimo che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvii campagne di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi.

Stante l'analogia di materia, propone infine la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1158 con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato come testo base, è già stato fissato per domani, 19 settembre, alle ore 13.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta dello scorso 5 agosto, il relatore Rosso aveva presentato uno schema di testo unificato al fine della sua adozione come testo base, evidenziando l'opportunità di fissare un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Propone pertanto di adottare come testo base lo schema di testo unificato del relatore, pubblicato in allegato, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per martedì 15 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore **IRTO** (PD-IDP) osserva che il testo unificato predisposto dal relatore è stato oggetto di rilievi critici da parte di numerose associazioni di categoria. Considerato altresì l'ampio margine temporale per la presentazione degli emendamenti, sarebbe a suo avviso opportuno effettuare un nuovo ciclo di audizioni al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a superare le lacune del

testo. Le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate, peraltro relative ad una pluralità di testi ormai superati, potrebbero infatti risultare non più utili per un efficace comprensione del nuovo articolato.

Si associa la senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), osservando che per non dilatare eccessivamente i tempi il ciclo di audizioni potrebbe essere circoscritto ai soggetti più significativi.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) domanda se sia possibile la redazione di un documento che evidenzi nello specifico quali parti dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno siano state recepite nel testo unificato del relatore. Ciò al fine di garantire un più efficace svolgimento dei lavori.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), nel precisare di avere già allo studio la predisposizione di un documento analogo a quello ipotizzato dal senatore De Priamo, osserva che l'ampio margine temporale deliberato per la presentazione degli emendamenti può certamente consentire, compatibilmente con il calendario istituzionale della Commissione, l'effettuazione di un ciclo di audizioni circoscritto ai soggetti maggiormente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti comunque reputati rilevanti potrà, se del caso, essere richiesto un contributo scritto.

L'oratore ricorda che la scelta di predisporre un testo unificato in luogo dell'assumere uno dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno quale base per il prosieguo dei lavori risponde proprio all'esigenza di favorire il coagularsi di un'ampia convergenza politica.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare sull'opportunità di approfondire eventuali criticità presenti nel testo unificato, si pone problematicamente sull'effettuazione di un nuovo ciclo di audizioni: le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate hanno infatti già fornito alla Commissione tutti gli elementi conoscitivi utili per deliberare con cognizione di causa.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'effettuazione di un ulteriore ciclo di audizioni circoscritto ad un massimo di otto soggetti ritenuti particolarmente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti potrà essere invece richiesta la produzione di un contributo scritto.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione entro venerdì 20 settembre.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) constata l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) formula quindi una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(1084) FINA. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 948, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1084 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dal 15 maggio.

Introduce l'esame la relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) osservando preliminarmente che, analogamente al disegno di legge n. 948, già all'esame della Commissione, il provvedimento in titolo, d'iniziativa del senatore Fina, apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta "legge parchi".

Sottolinea quindi le principali differenze con il disegno di legge n. 948. L'articolo 2, innanzitutto, demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di predisporre il Piano

d'azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini e di individuare le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede euromediterranea.

L'articolo 3 modifica quindi la classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro affiancando alle aree marine protette i parchi nazionali marini.

L'articolo 4, nel disporre la soppressione del Comitato per le aree naturali protette, rimette alla Conferenza Stato-regioni l'adozione della Carta della natura, predisposta da ISPRA. Alla Conferenza è demandata anche l'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, la cui disciplina è integrata, dall'articolo 5, con una serie di disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 9 modifica poi il procedimento di istituzione delle aree protette nazionali, eliminando il riferimento all'obbligo di sentire le regioni.

L'articolo 10 interviene sulla *governance* degli enti parco, sopprimendo la Giunta esecutiva e sostituendo il Collegio dei revisori dei conti con il revisore unico, ma confermando la presenza del Consiglio direttivo e intervenendo, tra l'altro, sulla procedura di nomina del Presidente.

L'articolo 11 prevede che la Comunità del parco promuova la partecipazione dei cittadini e il partenariato economico e sociale attraverso la Consulta del parco.

L'articolo 12 estende quindi il divieto delle attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, ricomprendendovi: l'attività venatoria; le attività di prospezione, ricerca, estrazione o sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi; l'eliski; il transito fuoristrada con mezzi a motore (fatte salve le esigenze legate alle attività agro-silvo-pastorali, di emergenza pubblica e di sicurezza) e le esercitazioni militari.

L'articolo 15 estende all'area contigua al parco la disciplina del nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni.

L'articolo 16 prevede poi che le aree naturali protette possano istituire l'Albo degli amici del parco.

L'articolo 18 reca quindi numerose modifiche alla disciplina delle entrate degli enti parco, introducendo, tra l'altro, un contributo finalizzato al recupero ambientale a carico di vari soggetti, quali i titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idropotabile, di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ecc.. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di: beni demaniali; beni requisiti alla criminalità organizzata; concessione del marchio e contratti di sponsorizzazione.

L'articolo 20 riscrive la disciplina della gestione delle aree marine protette e dei parchi marini.

Gli articoli 22 e 25 riscrivono, rispettivamente, la disciplina della vigilanza e della sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e quella della sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali.

L'articolo 28 rivede integralmente la disciplina della pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

L'articolo 29 amplia, da ultimo, l'elenco dei parchi nazionali istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge parchi, inserendovi il fiume Ofanto e il fiume Magra, per i quali è previsto un apposito stanziamento. Esso inoltre estende l'elenco delle aree di reperimento prioritarie, inserendovi le seguenti: Monte Catria, Nerone e Alpe della Luna; penisola Sorrentina e Sirente Velino.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi la congiunzione del disegno di legge n. 1084 con il disegno di legge n. 948, stante l'analogia di materia.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [29](#), [761](#), [863](#), [903](#), [1028](#), [42](#), [1122](#), [1131](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

«Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia

prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

l) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

m) intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

n) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

«Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e

consumo di suolo reversibile;

d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione;

l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

«Art. 3

(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiari di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della presente legge;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a*), individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano

partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

Capo III

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

«Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.

3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

«Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

«Art. 6

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i

relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

«Art. 7

(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.

2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario,

anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;

c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;

d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a).

3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;

d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.

6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiaria e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera d), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;

d) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

«Art. 8

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

«Art. 9

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.

«Art. 10

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

- e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
- f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
- g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

«Art. 11

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

- a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

- a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
- b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

«Art. 12

(Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale

finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

«Art. 13

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;

d) all'articolo 23-*bis*, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 23-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

«Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 140 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

140ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, svoltasi in Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 4a, 7a e 8a del Senato e delle Commissioni VII, IX e XIV della Camera dei deputati, lo scorso 29 febbraio, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il disegno di legge n. 911, il cui esame, in sede referente presso la Commissione di merito, era stato connesso all'esame congiunto degli altri disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028, in materia di rigenerazione urbana, è stato ritirato dalla sua presentatrice, senatrice Elena Sirioni, lo scorso 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori ([COM\(2023\) 777 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo recante modifiche al regolamento (UE) 2021/1232, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori. Il suddetto regolamento, detto "regolamento provvisorio", stabilisce norme temporanee e rigorosamente limitate che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE ("direttiva *e-privacy*"), con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo, nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali *online* sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico *online* dai loro servizi.

Come spiegato nel considerando n. 10, il regolamento provvisorio intende fornire una soluzione temporanea in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori a livello dell'Unione. A norma dell'articolo 10, il regolamento provvisorio scadrà il

3 agosto 2024.

Tale quadro giuridico a lungo termine è previsto dalla proposta di regolamento COM(2022) 209 che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, i cuinegoziati interistituzionali, tuttavia, non è certo che si concluderanno in tempo utile prima della scadenza del regolamento provvisorio. È pertanto necessario introdurre, con la proposta in esame, una proroga limitata del regolamento provvisorio, per consentire la prosecuzione delle suddette attività effettuate su base volontaria sino alla conclusione dei negoziati interistituzionali sul regolamento a lungo termine. La proposta mantiene gli impegni assunti nella strategia dell'Unione europea per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori e integra la strategia europea per un *internet* migliore per i ragazzi. La base giuridica dell'iniziativa giuridica è individuata nell'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla protezione dei dati personali e sull'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno.

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, gli obiettivi della proposta possono essere perseguiti al meglio mediante un regolamento, dato che l'atto modificato è anch'esso un regolamento.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto un intervento a livello di Unione europea è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale, indipendenti dal numero, di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali *online* sui minori e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per continuare a garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno, come previsto dal regolamento provvisorio.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. La durata della proroga è limitata a un periodo strettamente necessario per adottare la legislazione a lungo termine, quale ragionevolmente valutabile al giorno d'oggi tenendo conto in particolare dello stato attuale dei negoziati e delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade l'8 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ([COM\(2023\) 769 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore nel mercato interno e delle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale.

L'assenza di disposizioni europee specifiche in materia e la divergenza tra le normative nazionali, hanno prodotto spesso situazioni in cui tali animali sono nati, sono stati allevati e venduti o adottati in condizioni dannose per il loro benessere. Ciò si ripercuote anche sulla concorrenza commerciale tra gli allevatori, a danno di quelli che attuano *standard* di livello elevato per il benessere degli animali. Inoltre, i consumatori si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquisito.

Parallelamente, si è sviluppato il commercio illegale di cani e gatti, anche a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali che consenta di risalire alla cucciolata originaria. A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a pratiche di allevamento non controllate che spesso comportano sofferenze di cani e gatti.

Quantitativamente, risulta che nel 2021 i cittadini dell'Unione europea (UE) possedevano 72,7 milioni di cani e 83,6 milioni di gatti. Secondo un'indagine condotta da Eurobarometro nel 2023, il 74

percento dei cittadini europei è a favore di una maggiore protezione del benessere degli animali, mentre nel Consiglio Agricoltura e pesca del 21 febbraio 2022, 20 Stati membri hanno invitato la Commissione a introdurre una normativa comune dell'Unione europea per la detenzione e la vendita a fini commerciali di cani, comprese norme armonizzate in materia di tracciabilità.

La proposta di regolamento, pertanto, intende stabilire un quadro normativo organico con i seguenti obiettivi: garantire norme minime comuni in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti (compresi i negozi di animali da compagnia e i rifugi per animali); migliorare la tracciabilità dei cani e gatti forniti o immessi sul mercato dell'Unione; garantire condizioni di parità tra gli operatori che detengono e immettono sul mercato cani e gatti in tutta l'UE; promuovere le competenze degli addetti alla custodia degli animali; integrare le norme esistenti per l'importazione di cani e gatti.

La base giuridica è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica agricola comune, e nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché solo un intervento a livello di Unione consente di superare le differenze nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di benessere degli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta prevede solo prescrizioni minime - essenziali per il funzionamento del mercato interno e tali da non andare al di là di quanto necessario - in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti. Inoltre, sono esclusi dall'applicazione gli allevamenti di dimensioni molto piccole e agli allevatori che producono meno di un certo numero di cucciolate l'anno, che sono tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di immetterli sul mercato. Alcune disposizioni in materia di alloggiamento (temperatura, spazio disponibile, illuminazione), poi, non si applicano ai rifugi che non hanno finalità di lucro. Analogamente, l'obbligo di registrare gli animali e dotarli di *microchip* non è previsto per le persone fisiche che forniscono occasionalmente cani o gatti sul mercato dell'Unione senza ricorrere a servizi *online*.

Infine, la normativa di armonizzazione minima consente agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali, purché non vietino o ostacolino l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 15 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Senato della Repubblica Ceca ha concluso l'*iter* senza sollevare criticità, mentre la Camera dei deputati ceca ha emesso un parere motivato, di contrarietà al principio di sussidiarietà, ritenendo che alcune armonizzazioni, come quelle su temperatura, spazio disponibile, illuminazione, non hanno impatto diretto sul mercato interno.

Lo scorso 15 febbraio è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della Salute, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) evidenzia come alcune disposizioni della proposta appaiano molto rigorose nella delimitazione degli ambiti di tutela degli animali interessati e dei presidi per garantirli. Si potrebbero quindi determinare oneri - soprattutto con riferimento alle prescrizioni in materia di alloggiamento - che andrebbero valutati con attenzione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritiene importante approfondire i temi posti dalla proposta in esame, anche eventualmente mediante un confronto con gli operatori del settore. Ritiene utile anche un coinvolgimento delle altre Commissioni competenti.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) assicura la sua piena disponibilità a svolgere i necessari approfondimenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che apporta modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.

La modifica si rende necessaria poiché dal V Rapporto sul capitale naturale, redatto dal Comitato per il capitale naturale (CCN) presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, si desume l'urgenza e la necessità di adeguare la normativa sulle aree protette introdotta dalla legge n. 394 del 1991, alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dalla normativa europea sul ripristino della natura (COM(2022) 304), di prossima approvazione, e dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640). In particolare, la Strategia europea sulla biodiversità evidenzia che l'attuale rete di aree protette non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità, e si chiede la creazione, entro il 2030, di aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea.

Il disegno di legge in esame recepisce alcune delle osservazioni emerse dal V Rapporto sul capitale naturale, aggiornando la normativa e mirando, tra l'altro, a un maggior coordinamento delle politiche per il capitale umano, all'omogeneità delle tutele e a uno snellimento della *governance* degli enti di gestione.

In particolare, l'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto nel 2022.

L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per "aree naturali protette" si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.

L'articolo 3 e l'articolo 5 apportano modifiche di coordinamento normativo, mentre l'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-bis, che disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.

L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la *governance* degli enti parco: il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito da un Revisore unico dei conti. Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, mediante l'intesa tra il Presidente della regione e il Ministro, sulla terna da quest'ultimo proposta dal Ministro. Si prevede inoltre l'incompatibilità della carica di Presidente con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici. Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il

compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.

A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco). Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.

L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.

L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la relativa vigilanza siano coordinati dalla polizia ambientale regionale.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale, e l'articolo ne amplia il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad affidare ad apposito comitato l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco.

L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi, prevedendo che, per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco, l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette e l'articolo 16 introduce il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 17 elimina il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevede che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione.

L'articolo 18 sostituisce i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei parchi. L'articolo 19 interviene in materia di vigilanza e sorveglianza, e l'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.

L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritiene importante svolgere i più ampi approfondimenti sul provvedimento in esame, anche tenendo conto dell'*iter* in sede di Commissione di merito. Invita, in particolare, il relatore ad una attenta analisi dei profili di rilevanza per l'ordinamento europeo.

Si sofferma poi sull'articolo 9, inerente alle Comunità del Parco, ritenendo opportuno un chiarimento sul loro ruolo come organi consultivi e propositivi degli Enti Parco e sulla portata del loro parere obbligatorio, se cioè vincolante o non vincolante.

Ritiene altresì utile un chiarimento sulle Comunità montane, e in particolare sul loro ruolo come riferimento istituzionale di interessi specifici.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato a regolamentare le competizioni videoludiche, in considerazione del fatto che l'innovazione tecnologica e la sempre più ampia connettività alla rete *internet* hanno determinato negli ultimi decenni una

larghissima diffusione dei videogiochi, che non si limitano più ad essere usati individualmente, ma con l'organizzazione di vere e proprie competizioni nazionali e talvolta internazionali.

La necessità di una regolamentazione scaturisce quindi dal quanto mai vasto panorama di attori che operano in questo settore (editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori, spettatori), dalla necessità di garantire loro adeguate tutele, nonché dal fatto che nel nostro Paese non esiste ancora una disciplina giuridica in materia.

Il disegno di legge si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del disegno di legge, stabilendo che la Repubblica promuove e sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, in attuazione degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione, dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

L'articolo 2 reca le definizioni che sono rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile), di editori videoludici, nonché di giocatore professionista e amatoriale.

L'articolo 3 stabilisce le tipologie di competizione videoludica, distinguendo tra quelle che si svolgono: in persona, a distanza, in Italia e quelle transnazionali.

L'articolo 4 mira a salvaguardare i minori. Nel dettaglio, esso vieta la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni, mentre prevede che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. In conformità al regolamento (UE) 2016/679 (erroneamente indicato come "regolamento (CE) n. 679/2016"), l'organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata, della suddetta autorizzazione.

Quanto ai minori che abbiano compiuto 14 anni o 16 anni, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di 2.500 euro e di 5.000 euro, sempre previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

L'articolo 5 obbliga i soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione, di durata triennale, presso la piattaforma telematica messa a disposizione Ministero della cultura.

L'articolo 6 stabilisce che gli organizzatori di competizioni videoludiche, che prevedono la corresponsione di premi per un valore superiore a 2.500 euro, sono tenuti a comunicare l'organizzazione della competizione con un'apposita dichiarazione, da depositare presso la suddetta piattaforma telematica del Ministero della cultura.

L'articolo 7 dispone che in caso di competizioni videoludiche che prevedano un premio corrisposto in denaro o sotto forma di altra utilità si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite con aliquota nella misura del 20 per cento.

L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, prevedendo forme di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale.

L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche sia ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e che i giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche non possano scommettere, neanche per il tramite di terze persone.

L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni.

L'articolo 12 dispone in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto delle norme introdotte dal presente

disegno di legge.

L'articolo 13 reca le disposizioni finali.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) esprime le sue forti perplessità su quanto previsto dal provvedimento in esame, con particolare riferimento all'attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica e di educazione culturale.

Altrettanta perplessità esprime con riferimento al previsto inquadramento lavorativo di giocatori e lavoratori, di cui la gran parte è minorenni. Chiede, pertanto, la possibilità di svolgere un approfondimento sul disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sulla richiesta, ricordando tuttavia che il compito della Commissione si limita alla valutazione della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 191 (pom.) del 24/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

191ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(1084) FINA. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 948, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1084, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 1084, d'iniziativa del senatore Fina, il quale, al pari del disegno di legge n. 948, già all'esame della nostra Commissione, interviene sulla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta "legge parchi". Quest'ultima, sebbene abbia rappresentato una delle normative più all'avanguardia degli anni Novanta in Europa e abbia consentito all'Italia di raggiungere in pochi anni risultati molto importanti quanto a superficie tutelata attraverso le aree protette, necessita oggi - secondo il presentatore - di numerose modifiche ai fini del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dalla normativa europea sul ripristino della natura (regolamento (UE) 2020/869), di recente approvazione, e dal *Green Deal* europeo.

Il disegno di legge si compone di 29 articoli, che ricalcano in buona misura il testo del disegno di legge n. 948, con diverse variazioni e integrazioni.

L'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi, rispetto al disegno di legge n. 948, anche il riferimento alle direttive europee e alla rete europea Natura 2000.

L'articolo 2 aggiunge, rispetto al disegno di legge n. 948, l'articolo 1-*bis* alla legge parchi, finalizzato a promuovere la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, attribuendo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di predisporre il Piano d'azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini e di individuare le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede euromediterranea.

L'articolo 3, al pari del disegno di legge n. 948, modifica la classificazione delle aree naturali protette, delineando, oltre ai parchi, le riserve naturali nazionali e regionali, e le aree marine protette, anche le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000".

L'articolo 4 istituisce la Consulta tecnica per le aree naturali protette, prevista anche dal disegno di legge n. 948, aggiungendo la predisposizione da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) della "Carta della natura", che individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta è poi adottata dalla Conferenza Stato-regioni, a cui spetta anche l'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, disciplinato agli articoli 5 e 6 del disegno di legge, mentre nel disegno di legge n. 948 esso è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 8, come il disegno di legge n. 948, prevede misure di incentivazione, a valere sulle risorse della politica di coesione.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli enti parco, alla stessa stregua del disegno di legge n. 948, aggiungendo che la Comunità del parco, costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci, promuove la partecipazione dei cittadini e il partenariato economico e sociale attraverso la Consulta del parco.

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano i contenuti e le procedure di adozione del "piano per il parco" da parte della Comunità del parco.

L'articolo 15 dispone che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco sia sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.

L'articolo 16 prevede poi che le aree naturali protette possano istituire l'Albo degli amici del parco, al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta.

L'articolo 18, a differenza del disegno di legge n. 948, reca numerose modifiche alla disciplina delle entrate degli enti parco, introducendo, tra l'altro, un contributo finalizzato al recupero ambientale a carico di vari soggetti, quali i titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idropotabile, di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

L'articolo 19 ricalca la medesima revisione sulla disciplina dell'istituzione delle aree marine protette, prevista anche dal disegno di legge n. 948, aggiungendo tuttavia, all'articolo 20, anche la revisione della disciplina sulla gestione delle medesime aree, e agli articoli 22 e 25, la revisione della disciplina sulla vigilanza e sorveglianza esercitata dal Ministro dell'ambiente, dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle Capitanerie di porto.

L'articolo 21, come il disegno di legge n. 948, introduce il Programma triennale per le aree marine protette.

L'articolo 26 reca le medesime modifiche, previste anche dal disegno di legge n. 948, alla disciplina sanzionatoria, mentre l'articolo 28 riscrive integralmente la disciplina della pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

L'articolo 29, infine, a differenza del disegno di legge n. 948, modifica l'elenco dei parchi nazionali istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge parchi, inserendovi il fiume Ofanto e il fiume Magra, per i quali è previsto uno stanziamento apposito. Esso inoltre estende l'elenco delle aree di reperimento prioritarie, inserendovi le seguenti: Monte Catria, Nerone e Alpe della Luna; penisola Sorrentina e Sirente Velino.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, considerata l'affinità di materia, propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1084 con l'esame del disegno di legge n. 948.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(1184\) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese](#)

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Il provvedimento si compone di 32 articoli, suddivisi in titoli e capi.

Il Relatore illustra sommariamente i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento ai profili di interesse per la 4ª Commissione.

Il Titolo I introduce misure di semplificazione in favore delle attività economiche. Nell'ambito del Capo I (misure di semplificazione per le imprese), l'articolo 2 modifica le norme concernenti l'interscambio di pallet, in particolare in merito alle modalità di calcolo del valore di mercato dei pallet interscambiabili, che viene affidato alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento.

Nell'ambito del Capo IV (ulteriori misure di semplificazione), l'articolo 9 dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell'istanza per l'esclusione dell'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché di apolidi).

Il Titolo II prevede misure di semplificazione in favore dei cittadini.

Il Titolo III introduce ulteriori misure di semplificazione.

Nell'ambito del Capo IV, l'articolo 31 detta una serie di abrogazioni e soppressioni di disposizioni legislative. In particolare, la lettera b) dell'articolo 31, comma 1, abroga la norma che demanda a uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina di dettaglio relativa al regime tributario dei rendimenti dei prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). La relazione illustrativa osserva che l'abrogazione è proposta in base alla considerazione che, in materia, la disciplina di rango legislativo risulta completamente applicabile e che, quindi, quest'ultima non richiede l'adozione di disposizioni di rango secondario.

Il Relatore evidenzia che la norma oggetto dell'abrogazione in esame è posta dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, che ha definito la disciplina per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Il suddetto regolamento europeo ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate nell'ambito dell'Unione europea.

L'articolo 31, comma 1, lettera e) abroga la disposizione (contenuta nell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34) che attribuisce un credito d'imposta per le *start-up* innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità. Il contributo, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, era riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Infine, il Capo I del Titolo IV contiene le disposizioni finali. Gli articoli 32 e 33 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), in sostituzione del senatore Satta, relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, d'iniziativa governativa, recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione, e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

Il provvedimento si compone di dodici articoli, suddivisi in quattro Capi.

Il Relatore illustra sommariamente i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento ai profili di interesse per la 4ª Commissione.

Il Capo I riguarda la "Legge annuale di semplificazione normativa".

In particolare, l'articolo 1 prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un

disegno di legge annuale di semplificazione, individuando quale finalità del provvedimento la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, secondo il modello adottato dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"). Il Relatore evidenzia, in particolare, tra tali criteri, la lettera g) "limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate". Nella relazione illustrativa si precisa che l'introduzione di tale criterio mira ad evitare che il recepimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione europea possa costituire il veicolo per conservare o addirittura per introdurre nell'ordinamento nazionale oneri e adempimenti ulteriori rispetto a quelli armonizzati.

L'articolo 3 dispone che i decreti legislativi previsti dalla citata legge annuale siano adottati nel rispetto dei principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 2.

Il Capo II stabilisce misure volte al miglioramento della qualità della normazione. Al suo interno, l'articolo 4 promuove l'equità intergenerazionale, prevedendo che i disegni di legge siano accompagnati da un'analisi preventiva del Governo circa gli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale - VIG) da effettuarsi nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione.

Il comma 4 del medesimo articolo precisa che la VIG è, in ogni caso, necessaria se il disegno di legge determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale, a carico delle generazioni future.

Nella relazione illustrativa, il Governo rammenta che, di recente, anche il Comitato economico e sociale europeo, nel parere riguardante la Cooperazione nel settore della gioventù (SOC/759) del 15 giugno 2023, ha ritenuto non solo che gli Stati membri dovrebbero rafforzare le misure intersettoriali che hanno un impatto positivo sui giovani, ma ha anche definito "essenziale" che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, le politiche, le strategie, i programmi, le misure e gli investimenti pubblici degli Stati membri siano sottoposti a una consultazione per accertare l'impatto dell'Unione europea sui giovani, a una valutazione d'impatto, a una definizione di politiche e a proposte di misure di mitigazione, e impediscano ogni azione di violazione dei diritti e di discriminazione nei confronti dei giovani.

Con l'introduzione della VIG, il Governo intende peraltro elevare al rango legislativo il tentativo già esperito nella scorsa legislatura con le Linee guida elaborate dal "Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche" (COVIGE), di cui al decreto ministeriale 8 luglio 2022, con le quali si sono già definiti indicatori utili per la valutazione di impatto generazionale, anche con riferimento a modelli praticati in altri Paesi dell'Unione europea e agli obiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda 2030.

Il Capo III contiene alcune deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.

Infine, nell'ambito del Capo IV, dedicato alle disposizioni finali, l'articolo 12 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto sulla base della delega contenuta all'articolo 6 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) e volto all'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione europea del 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano,

prevedendo norme sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali.

La direttiva 2001/83/CE era già stata modificata dalla direttiva 2011/62/UE (cd. *Falsified Medicine Directive - Fmd*), che ha introdotto norme in tema di contraffazione dei farmaci, prevedendo sistemi di sicurezza e identificazione *end-to-end*.

Successivamente, il regolamento delegato (UE) 2016/161 ha disciplinato la contraffazione nel settore farmaceutico, introducendo due strumenti per la verifica di autenticità dei farmaci: il codice *Data Matrix 2D* e il dispositivo anti-manomissione (*anti-tampering device*). Tale regolamento ha lo scopo di assicurare la tracciabilità dei farmaci e di scongiurare il rischio di introduzione di medicinali falsificati nella distribuzione farmaceutica.

Il regolamento è entrato in vigore per tutti i Paesi europei nel 2019, tranne che per Italia, Belgio e Grecia, i quali, essendo già dotati di sistemi di tracciatura propri, hanno altri sei anni per attuare il regolamento. L'Italia dovrà quindi conformarsi entro il febbraio del 2025.

Il sistema vigente in Italia è disciplinato dal decreto legislativo n. 540 del 1992, che prevede il bollino farmaceutico, prodotto da Poligrafo e Zecca dello Stato, quale marchio di sicurezza che permette l'identificazione univoca di tutte le confezioni in commercio.

La proposta normativa in esame, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 6 della legge di delegazione europea 2022-2023, disciplina la transizione dal sistema interno a quello europeo, al fine di assicurarne un adeguamento graduale nel rispetto dei termini previsti per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/161.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità del decreto, ossia l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento.

L'articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento e nel decreto legislativo n. 219 del 2006.

L'articolo 3 reca disposizioni che ineriscono alle caratteristiche tecniche dell'identificativo univoco e alle caratteristiche relative alla sicurezza.

L'articolo 4 fornisce indicazioni riguardo alle modalità per l'immissione in commercio dell'identificativo univoco.

L'articolo 5 prevede che, per gli aggiornamenti alle produzioni dei medicinali, i fabbricanti si conformino, ove necessario, alle disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto legislativo n. 219 del 2006.

L'articolo 6 introduce norme volte ad assicurare l'adeguamento, entro il 9 febbraio 2025, della banca dati centrale (già istituita con decreto del Ministro della salute nel 2004), di cui al decreto legislativo n. 540 del 1992, al fine di poter tracciare i medicinali ad uso umano sia nel caso in cui sugli imballaggi sia applicato il bollino, sia nei casi in cui i fabbricanti abbiano già provveduto, a seguito delle istruzioni operative dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ad adeguarsi al nuovo sistema dell'identificativo univoco.

L'articolo 7 richiama gli obblighi in carico ai diversi soggetti della catena di fornitura dei medicinali per quanto concerne la verifica dell'autenticità dell'identificativo unico e la disattivazione dello stesso nei casi previsti dal regolamento.

L'articolo 8 individua le autorità competenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39 del regolamento, relativo all'accesso all'archivio.

L'articolo 9 istituisce l'Archivio nazionale, contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali, in attuazione dell'articolo 31 del regolamento.

L'articolo 10 individua le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo schema di decreto legislativo e dal regolamento.

Gli articoli 11 e 12 modificano le disposizioni vigenti contenute nel decreto legislativo n. 219 del 2006 e nel decreto legislativo n. 540 del 1992, al fine di adeguarle alle disposizioni dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 13 reca le disposizioni finali e transitorie, mentre l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 193 (ant.) del 26/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024

193ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata raccolta la richiesta avanzata dagli esponenti di diversi Gruppi parlamentari ed è stato invitato in audizione il presidente Mario Draghi, al fine di approfondire i temi contenuti nel Rapporto sul futuro della competitività europea presentato lo scorso 17 settembre al Parlamento europeo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato trasmesso dalla 3ª Commissione il parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 2* (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024), e che si procederà, nelle prossime sedute, all'esame della Relazione, congiuntamente all'esame del disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2024, di imminente presentazione al Parlamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(948\)](#) *ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette*

[\(1084\)](#) *FINA. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette*

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore, senatore Matera, svolge una relazione integrativa sui disegni di legge in titolo, inerenti alla normativa sulle aree protette naturali. Ricorda che nella precedente trattazione, il senatore Lorefice aveva avanzato la richiesta di approfondimento sugli aspetti di rilevanza per l'ordinamento europeo. Lo stesso Senatore si era, inoltre, soffermato sull'istituzione della Comunità del Parco, ritenendo opportuno un chiarimento sul suo ruolo come organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco e sulla portata del suo parere obbligatorio, se cioè vincolante o non vincolante. Infine, aveva ritenuto utile un chiarimento sulle Comunità montane, e in particolare sul loro ruolo come riferimento istituzionale di interessi specifici.

Con riguardo al primo aspetto, relativo alla rilevanza europea dei disegni di legge, si rileva che l'aggiornamento della Legge parchi, proposto dai provvedimenti in esame, risponde alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dalla recente normativa europea sul ripristino della natura (regolamento (UE) 2024/1991) e dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640).

In particolare, il citato regolamento sul ripristino della natura, approvato il 24 giugno scorso, costituisce la prima normativa in assoluto che mira alla ripresa della natura nell'Unione europea, per ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi degradati. La normativa europea mira a stabilire, entro il 2030, misure riguardanti almeno il 20 per cento delle zone terrestri e delle zone marine dell'Unione europea, ed entro il 2050 a ripristinare tutti gli ecosistemi degradati, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino di: *habitat* terrestri e marini, impollinatori, ecosistemi agricoli, zone urbane, fiumi e pianure alluvionali, e foreste.

Inoltre, nella Strategia dell'Unione europea per la biodiversità si evidenzia che l'attuale rete di aree protette dell'Unione europea non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità, e richiede dunque, entro il 2030, la creazione di nuove aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea e, di questa percentuale, almeno il 10 per cento rigidamente protetto.

In questo contesto, i disegni di legge prevedono misure volte a rafforzare la funzionalità della *governance* delle aree protette, l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi per l'ambiente e la biodiversità, e l'estensione dei territori coinvolti.

Con particolare riguardo ai siti di importanza europea e alle previste zone speciali di conservazione, ricadenti, anche solo in parte, all'interno di un parco o di una riserva nazionale o regionale, o in un'area marina protetta, si evidenzia che la loro gestione è affidata al corrispondente Ente parco nazionale, in considerazione del fatto che il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete europea "Natura 2000". Si ricorda che questa è stata istituita ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, che ha previsto l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC) e la loro successiva designazione in zone speciali di conservazione (ZSC), e che di queste zone fanno parte anche le zone di protezione speciale (ZPS), classificate dagli Stati membri a norma della direttiva "Uccelli" 2009/147/CE.

Con riguardo alla seconda questione, relativa al nuovo organo "Comunità del Parco", si precisa che, nel disegno di legge n. 948, questo è previsto in sostituzione dell'attuale Consiglio direttivo, mentre nel disegno di legge n. 1084 è previsto in aggiunta. In ogni caso, la sua istituzione risponde al principio secondo il quale le comunità locali devono partecipare a pieno titolo alla gestione delle aree protette ricadenti nei loro territori.

Per quanto riguarda le funzioni di questo organismo, che sono elencate allo stesso modo da entrambi i disegni di legge - e che includono la deliberazione: a) sul Piano per il parco; b) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; c) sul bilancio e sul conto consuntivo; d) sullo statuto dell'Ente parco -, si rileva che sarà necessaria una più chiara definizione del suo ruolo, sia in relazione alle funzioni del Consiglio direttivo, se previsto, sia in relazione alla natura vincolante o meno delle sue deliberazioni.

Anche il ruolo delle Comunità montane, nell'ambito delle modifiche proposte alla Legge parchi, appare richiedere una più precisa definizione, poiché in alcuni casi se ne prevede la soppressione, in altri il mantenimento.

Trattasi, comunque, di aspetti interni alla normativa nazionale, che non incidono sull'attuazione degli obblighi discendenti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.1.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 214 (ant.) del 27/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024

214ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (Fdl), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, ritenendo che esso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo su un provvedimento che non ritiene utile alla sicurezza dei cittadini poiché agisce comprimendo la libertà personale e sociale, non aumentando la sicurezza urbana e non riducendo la marginalità sociale, che sarebbero state invece azioni in grado di ridurre la sussistenza di condizioni che portano alla criminalità.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) si sofferma sull'articolo 18, relativo al divieto di importazione, lavorazione e commercio delle infiorescenze di canapa e dei prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, che a suo avviso si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Ricorda al riguardo la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il principio di precauzione, se non rispetta i principi di proporzionalità e non discriminazione, e se non è fondato su solide basi scientifiche, non può essere invocato per adottare misure di restrizione alla libera circolazione delle merci nell'Unione.

Secondo la giurisprudenza europea, solo il prodotto la cui nocività è dimostrata o generalmente riconosciuta - ovvero la canapa con un tasso di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,2 per cento - può essere qualificato come stupefacente e quindi può essere oggetto di divieto di importazione e commercializzazione negli Stati membri.

Poiché, quindi, il divieto di importazione dagli altri Stati membri non potrà essere fatto valere, la misura porterà alla distruzione del comparto nazionale dei prodotti derivati dalla canapa, a beneficio delle produzioni degli altri Stati membri da cui aumenterebbero le importazioni in Italia.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (Fdl) ritiene che l'articolo 18 non incida sulla coltivazione e sulla filiera agroindustriale della canapa, in quanto non vieta, né limita la produzione della *Cannabis Sativa L.*, così come previsto dalla legge n. 242 del 2016, e non crea contrasti normativi e giuridici sia con

l'ordinamento europeo e in particolare con la direttiva 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, sia con la Convenzione Unica sugli Stupefacenti di New York del 1961, che annovera tra le sostanze stupefacenti (tabella I) l'infiorescenza della *cannabis* e la resina di *cannabis*, consentendo, invece, di utilizzare i semi e il fusto della pianta (parti non contenenti principi psicoattivi) per scopi industriali.

Ricorda, inoltre, che la legge n. 242 del 2016 già limita la coltivazione e la trasformazione della *Cannabis Sativa L.* al solo fine di ottenere alimenti e cosmetici, fibre e semilavorati per fornire alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico, e per altri scopi non ricreativi, prodotti dal fusto e dai semi e non anche dalle parti contenenti le sostanze psicoattive. La produzione di *cannabis* per uso medico è, invece, regolamentata da altra normativa e, pertanto, è esclusa dalla coltivazione e dalla filiera agroindustriale della canapa.

Ribadisce quindi che l'articolo 18 non si pone in contrasto con la normativa europea.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) ritiene che l'affare assegnato sul rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo potrà dare ampie rassicurazioni al senatore Lombardo sulla corretta interpretazione dei rapporti tra l'ordinamento nazionale e il diritto dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, sul quale la Commissione aveva espresso, il 20 novembre scorso, un parere non ostativo con alcune osservazioni.

Preliminarmente, comunica che, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sull'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e dei servizi della società dell'informazione, la Commissione europea ha trasmesso all'Italia, il 5 novembre 2024, un parere circostanziato (C(2024) 7814) sul disegno di legge, a fronte della normativa europea dettata dal regolamento (UE) 2024/1689, sull'intelligenza artificiale (*AI Act*), del 13 giugno 2024.

Richiama, quindi, i punti specifici evidenziati dalla Commissione europea, proponendo di inserirli in premessa al parere sugli emendamenti, come contributo pertinente ai fini della valutazione degli stessi. Ricorda, poi, che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, non è consentito agli Stati membri duplicare le disposizioni di un regolamento europeo nel diritto nazionale e quindi nascondere la loro origine nel diritto dell'Unione (Corte di giustizia, causa 34/73, *Fratelli Variola*, e causa 50/76, *Amsterdam Bulb*).

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo su tutti gli emendamenti presentati, nel presupposto del rispetto del parere circostanziato (C(2024) 7814), richiamato in premessa, trasmesso dalla Commissione europea all'Italia il 5 novembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(1084) FINA. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che recepiscono alcune delle osservazioni emerse dal V Rapporto sul capitale naturale, redatto dal Comitato per il capitale naturale (CCN) presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica, aggiornando la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, cosiddetta legge parchi, mirando, tra l'altro, a un maggior coordinamento delle politiche per il capitale umano, all'omogeneità delle tutele e a uno snellimento della *governance* degli enti di gestione. Ricorda che l'aggiornamento risponde alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dal Regolamento sul ripristino della natura (regolamento (UE) 2024/1991, approvato il 24 giugno 2024), e dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640), in cui si evidenzia, in particolare, che l'attuale rete di aree protette non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità e si chiede la creazione, entro il 2030, di aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea.

I disegni di legge si inseriscono, quindi, in tale contesto, prevedendo misure volte a rafforzare la funzionalità della *governance* delle aree protette, l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi per l'ambiente e la biodiversità, e l'estensione dei territori coinvolti, in risposta alle predette indicazioni europee.

Rileva, infine, che la gestione delle aree protette comprende anche i siti di importanza europea e le zone speciali di conservazione, della rete europea "Natura 2000" istituita dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali ([COM\(2024\) 671 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, mira a istituire "*credenziali di viaggio digitali*" che riproducono le informazioni memorizzate nel *chip* della carta d'identità rilasciata dallo Stato membro, compresa l'immagine del volto del titolare ed escluse, invece, le impronte digitali. Tali credenziali di viaggio digitali potranno essere usate dai cittadini dell'Unione per facilitare l'esercizio del loro diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

La proposta è abbinata a quella sulla sicurezza delle carte d'identità (COM(2024) 316), già esaminata dalla 4ª Commissione, che riserva l'accesso alle impronte digitali, contenute nel supporto magnetico della carta d'identità, alle sole autorità competenti, consentendo agli altri soggetti solo l'accesso agli altri dati d'identità, compresa l'immagine del volto, pur sempre solo ai fini di accertamento dell'identità del titolare.

Nella relazione che accompagna la proposta di regolamento, si prospetta la possibilità di utilizzare le credenziali di viaggio digitali anche per agevolare altri aspetti della libera circolazione, come la registrazione presso le autorità nazionali al momento di stabilirsi in un altro Stato membro.

Emerge, dunque, che la funzione delle "*credenziali digitali*" si presta ad andare oltre rispetto allo scopo di agevolare gli spostamenti mediante vettori per i quali è richiesta una sicura identificazione personale, come ad esempio i controlli aeroportuali, potendo coinvolgere anche altri aspetti, rientranti invece nella competenza esclusiva degli ordinamenti nazionali.

In particolare, la "*registrazione presso le autorità nazionali al momento di stabilirsi in un altro Stato membro*" può richiedere, relativamente ad alcuni aspetti, una operazione di verifica caso per caso della compatibilità con il sistema anagrafico e l'ordine pubblico dello Stato di destinazione del viaggio. Tali diverse valutazioni, che gli Stati nazionali sono legittimati a compiere, trattandosi di materia di esclusiva competenza nazionale, non ostacolano l'esercizio della libera circolazione, laddove siano ordinariamente gestite secondo gli strumenti propri del diritto nazionale.

Per converso, l'automatizzazione del trasferimento dei dati, mediante credenziali digitali, potrebbe in

questo ambito rendere più complessa la procedura, laddove lo Stato di destinazione valuti in modo diverso gli effetti giuridici di alcuni elementi indicati nelle carte d'identità. Infatti, tale diversa valutazione potrebbe comportare un effetto bloccante sul sistema, che complicherebbe, anziché semplificare, la libera circolazione.

In questo senso, l'eventuale futura estensione dell'utilizzo delle credenziali digitali oltre l'ambito dei trasporti in senso stretto, non sarebbe rispettosa del principio di sussidiarietà, poiché inciderebbe su materie che vengono trattate in maniera più appropriata a livello nazionale e che, in ogni caso, rientrano nelle competenze esclusive degli Stati membri.

Per questo motivo, la Relatrice ritiene opportuno che venga precisato, tanto nei considerando, quanto nel testo del regolamento, che restano ferme le competenze nazionali in materia di riconoscimento degli effetti giuridici, nel proprio ordinamento, degli elementi indicati in documenti rilasciati da altri Stati membri.

In particolare, tale esplicitazione dovrebbe riguardare i considerando nn. 13, 14 e 17, e l'articolo 1 del regolamento, in cui dovrebbe essere aggiunto un periodo secondo cui *«il presente regolamento non incide sulle competenze nazionali in materia di riconoscimento degli effetti giuridici, nel proprio ordinamento, degli elementi indicati in documenti rilasciati da altri Stati membri»*.

La proposta risulta al momento all'esame di sette parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora segnalato elementi di criticità.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 6 dicembre 2024.

Pertanto, valutate le finalità del provvedimento, tenuto conto delle predette precisazioni relative a possibili prospettive future, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento secondo cui la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, che reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca, mirando a riformare il sistema del cosiddetto "pre-ruolo universitario", ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l'avvio dell'attività di ricerca individuale.

L'analisi del quadro legislativo che ha disciplinato la materia nell'ultimo quindicennio, costituito dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, consegna un quadro del sistema universitario italiano nel contesto europeo dove, pur essendo i valori *pro capite* riferiti alla ricerca superiori alla media europea, l'Italia risulta in chiaro ritardo su diversi parametri di riferimento (la percentuale dei laureati nella fascia 30-34 anni, il rapporto studenti per docente, il tasso di ingresso al dottorato di ricerca, la percentuale dei docenti con età inferiore ai 50 anni).

Alle sfide citate, si sono più recentemente aggiunte quelle più direttamente connesse all'esigenza di attuare, nei termini previsti, il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che impegna il Paese ad adoperarsi, tra l'altro, per giungere a una maggiore valorizzazione delle competenze maturate con il dottorato, a una semplificazione delle figure contrattuali del "pre-ruolo" e al potenziamento e semplificazione delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale.

Il testo del disegno di legge in esame ha la finalità di garantire un percorso di "pre-ruolo" certo e delimitato nel tempo, rendendo la carriera accademica e della ricerca maggiormente attrattiva per i soggetti più capaci e contribuendo ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli *standard* dei Paesi europei.

In particolare l'articolo 1, comma 1, introduce tre nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-*bis*, 22-*ter* e 22-*quater* nella legge n. 240 del 2010. I nuovi istituti sono: i contratti *post-doc*, le borse di assistenza alla ricerca e i contratti da professore aggiunto.

I contratti *post-doc*, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, sono stipulati ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono stipulati.

Le borse di assistenza alla ricerca che possono essere conferite, e che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono conferite, sono le borse *junior* e le borse *senior*. Esse possono anche essere conferite direttamente nel caso siano finanziate da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europea sulla base di bandi competitivi.

I contratti da professore aggiunto - che parimenti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari - sono stipulati in favore di esperti di alta qualificazione, anche appartenenti al mondo professionale, finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione al fine di favorire la mobilità nazionale e internazionale del corpo docente, di incentivare la circolazione dei saperi nel sistema della ricerca, nonché di elevare il livello delle competenze applicate. Detti contratti sono finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Il comma 2 dell'articolo in esame disciplina il limite di spesa complessiva per l'attribuzione di contratti *post-doc* e di borse di assistenti alla ricerca relativamente al comparto delle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

La stipula dei contratti *post-doc* è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.

L'articolo 2 estende alle attività connesse all'assistenza alla ricerca le forme di collaborazione che, attualmente, possono essere svolte dagli studenti universitari solo in relazione ai servizi e al tutorato esercitati presso gli atenei.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.

L'articolo 4 prevede la clausola d'invarianza finanziaria dell'intero disegno di legge e l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) considera estremamente importante il provvedimento in esame, al fine di promuovere e rendere attraente l'attività di ricerca in ambito universitario in Italia. Evidenzia, al riguardo, la tematica - strettamente connessa - relativa al problema del riconoscimento in Italia dei titoli emessi dalle altre università europee.

Rivolge quindi un appello ad affrontare seriamente il problema, che riguarda molti giovani italiani che hanno studiato all'estero e che riscontrano enormi difficoltà nel riconoscimento dei propri titoli e quindi a rientrare in Italia. Serve quindi un provvedimento specifico che ponga finalmente fine a questo annoso problema, molto sentito da chi studia all'estero.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) assicura di valutare le modalità più opportune per tenere conto della problematica richiamata dalla senatrice Rojc.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali ([COM\(2024\) 495 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, volta a prevedere una misura eccezionale e temporanea per gli agricoltori, i silvicoltori e le imprese rurali dell'Europa centrale e orientale e dell'Europa meridionale, colpiti dalle recenti forti calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024, in cui gran parte del potenziale produttivo agricolo e forestale è andato distrutto, causando enormi perdite di reddito.

La politica agricola comune prevede già un sostegno agli investimenti, per il ripristino del potenziale agricolo e forestale, e al reddito. Tuttavia, il finanziamento di queste misure di sostegno potrebbe essere insufficiente a fronte delle esigenze degli agricoltori e dei silvicoltori colpiti.

La nuova misura, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e attuata nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, consente di rispondere ai problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e forestali e delle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo di prodotti agricoli o forestali, che sono colpiti dalle calamità naturali. Inoltre, il sostegno per il ripristino del potenziale produttivo agricolo, disponibile a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, viene rafforzato grazie a una maggiore flessibilità di bilancio mediante l'autorizzazione agli Stati membri di poter ridurre la soglia di non regressione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220.

Al fine di garantire l'uso efficiente delle risorse disponibili nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti, gli Stati membri dovranno destinare la nuova misura di sostegno ai soggetti maggiormente colpiti dalle calamità, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Il sostegno è erogato sotto forma di importo forfettario, nella forma del cofinanziamento fino al 100 per cento da parte del FEASR, per un massimale di 42 mila euro per beneficiario. La misura non può superare complessivamente il 10 per cento della partecipazione totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'attuazione della politica agricola comune. Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato poiché la misura rientra negli obiettivi della politica agricola comune e dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, che non possono essere raggiunti efficacemente dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato poiché la proposta prevede modifiche limitate e mirate che non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un aiuto eccezionale e temporaneo agli agricoltori e ai silvicoltori e le piccole e medie imprese particolarmente colpiti dalle recenti calamità naturali.

Il regolamento è ritenuto lo strumento più idoneo a introdurre la misura straordinaria in esame.

Il termine delle otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 scade il 18 dicembre 2024. La proposta è attualmente all'esame di due Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo di cui all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio - Restore - Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 ([COM\(2024\) 496 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che ha l'obiettivo di offrire una risposta alle recenti catastrofi naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024 nell'Europa centrale, orientale e meridionale, che hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono in tali regioni e che hanno dato il via a imponenti lavori di ricostruzione, sia per riparare le infrastrutture e le attrezzature danneggiate sia per realizzare la migliore ricostruzione possibile.

In particolare, la proposta di regolamento in esame ha l'obiettivo di offrire maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti dalle calamità, prevedendo la possibilità di finanziare i lavori di ricostruzione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) con un tasso di finanziamento dell'Unione fino al 100 per cento e con un prefinanziamento supplementare.

Inoltre, essa è volta a offrire flessibilità agli Stati membri nell'attuazione del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), anche per quanto concerne il prefinanziamento supplementare e il finanziamento dell'Unione fino al 100 per cento, al fine di attenuare le conseguenze socioeconomiche delle catastrofi

naturali e di poter fornire nell'immediato prodotti alimentari e assistenza materiale di base alle persone direttamente colpite da tali eventi, come pure regimi di riduzione dell'orario lavorativo per i lavoratori dipendenti e autonomi e l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.

La proposta di regolamento in titolo si fonda sull'articolo 164, sull'articolo 175, paragrafo 3, e sull'articolo 178 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla politica di coesione, limitandosi a una modifica mirata dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057. Inoltre, la proposta integra il tipo di sostegno disponibile a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 (del 2002), che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Con riferimento al principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che lo stesso risultato non possa essere conseguito mediante azioni a livello nazionale; mentre, per quanto concerne il principio di proporzionalità, ritiene che la proposta sia una modifica mirata e limitata che non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali.

Il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 scade il 14 gennaio 2025. La proposta è attualmente all'esame di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1236

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;
valutato che esso non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;
ricordato il parere espresso il 20 novembre 2024 sul testo del disegno di legge;
considerato il regolamento (UE) 2024/1689, sull'intelligenza artificiale (*AI Act*), del 13 giugno 2024;
rilevato che, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sull'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e dei servizi della società dell'informazione, la Commissione europea ha trasmesso all'Italia, il 5 novembre 2024, un parere circostanziato (C(2024) 7814) in cui rileva quanto segue:

- suggerisce di inserire all'articolo 1 un riferimento specifico al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (IA);
- in riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, segnala che quella di "modelli di IA" differisce da quella del regolamento europeo sull'IA e che, comunque, la norma nazionale dovrebbe limitarsi a fare riferimento alle definizioni già contenute nel regolamento senza replicarle;
- in riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera d), del disegno di legge, la Commissione europea invita a chiarire il concetto di dati "critici", limitandolo ai casi in cui sono in gioco interessi di sicurezza nazionale;
- in riferimento all'articolo 7, comma 3, che stabilisce obblighi informativi per gli operatori di sistemi di IA in ambito sanitario e di visibilità nei confronti dei pazienti, la Commissione europea ritiene opportuno che gli obblighi informativi dell'operatore a beneficio del paziente debbano limitarsi

esclusivamente all'impiego dell'IA, senza estenderli ai "vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie" e alle "informazioni sulla logica decisionale utilizzata", per non andare oltre quanto previsto dal regolamento europeo sull'IA;

- in riferimento all'articolo 12, sull'uso dei sistemi di IA nell'ambito delle professioni intellettuali, la Commissione europea invita a eliminare qualsiasi restrizione nell'uso di sistemi di IA non "ad alto rischio", per non porsi in contrasto con il regolamento;
- in riferimento all'articolo 14, che consente l'utilizzo dei sistemi di IA nell'attività giudiziaria solo per l'organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, la Commissione europea invita ad allineare tale norma, all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, che non esclude la possibilità di utilizzare sistemi di IA pur classificati come "ad alto rischio" ma che "non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, o non influenzano materialmente il risultato del processo decisionale";
- in riferimento alla designazione delle autorità nazionali competenti (articoli 18 e 22), la Commissione europea ricorda che queste devono possedere lo stesso livello di indipendenza previsto dalla direttiva (UE) 2016/680 per le autorità preposte alla protezione dei dati nelle attività delle forze dell'ordine, nella gestione delle migrazioni e controllo delle frontiere, nell'amministrazione della giustizia e nei processi democratici;
- in riferimento alla delega di cui al comma 3 dell'articolo 22, volta all'organica definizione della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, la Commissione europea ricorda che l'articolo 99 del regolamento sull'IA prevede specifiche disposizioni in materia di sanzioni per violazioni del regolamento da parte degli operatori;
- in riferimento all'articolo 23, comma 1, lettera b), del disegno di legge, secondo cui i contenuti prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale devono essere resi chiaramente riconoscibili mediante un segno visibile con l'acronimo "IA" o mediante un annuncio audio, la Commissione europea ritiene che tale obbligo si sovrapponga e vada oltre gli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 4, del regolamento sull'IA;
- in riferimento all'articolo 23, comma 1, lettera c), del disegno di legge, che impone ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana di attuare misure a tutela del *"grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono"*, la Commissione europea non ritiene chiaro in che modo tale disposizione non si sovrapponga all'articolo 50, comma 1, 2 e 4, del regolamento sull'IA;

valutato quanto sopra, e richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui è vietato agli Stati membri duplicare le disposizioni di un regolamento europeo nel diritto nazionale e quindi nascondere la loro origine nel diritto dell'Unione (Corte di giustizia UE, causa 34/73, *Fratelli Variola*, e causa 50/76, *Amsterdam Bulb*);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti presentati, nel presupposto del rispetto del parere circostanziato (C(2024) 7814), richiamato in premessa, trasmesso dalla Commissione europea all'Italia il 5 novembre 2024.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 948 E 1084

La 4ª Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo; considerato che essi recepiscono alcune delle osservazioni emerse dal V Rapporto sul capitale naturale, redatto dal Comitato per il capitale naturale (CCN) presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, aggiornando la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, cosiddetta legge parchi, mirando, tra l'altro, a un maggior coordinamento delle politiche per il capitale umano, all'omogeneità delle tutele e a uno snellimento della *governance* degli enti di

gestione;

sottolineato che l'aggiornamento risponde alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dal Regolamento sul ripristino della natura (regolamento (UE) 2024/1991, approvato il 24 giugno 2024), e dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640), in cui si evidenzia, in particolare, che l'attuale rete di aree protette non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità e si chiede la creazione, entro il 2030, di aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea;

rilevato che i disegni di legge prevedono misure volte a rafforzare la funzionalità della *governance* delle aree protette, l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi per l'ambiente e la biodiversità, e l'estensione dei territori coinvolti, in risposta alle predette indicazioni europee;

rilevato, inoltre, che la gestione delle aree protette comprende anche i siti di importanza europea e le zone speciali di conservazione, della rete europea "Natura 2000" istituita dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE;

valutato che i disegni di legge in titolo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.